



CARBOSULCIS SPA



REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Carbosulcis S.p.A. a Socio unico

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione & Trasparenza 2020 - 2022

Responsabile Prevenzione Corruzione & Trasparenza

Dott. Ing. Andrea Fabrizi

Nuraxi Figus 31 gennaio 2020

CARBOSULCIS S.P.A.

Sede legale: Miniera Monte Sinni Nuraxi Figus – Gonnese (CI)

Iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari, C. F. e P. IVA n. 00456650928

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
1.1 PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PNA	3
2. INTRODUZIONE.....	5
2.1 PROFILO DELLA SOCIETÀ.....	5
2.2 IL QUADRO NORMATIVO PER LE SOCIETÀ CONTROLLATE, ED IL PTPC ADOTTATO DA CARBOSULCIS	6
2.3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI	8
3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	9
4. GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	15
5. LA METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DEL PTPC.....	16
6. LA MAPPA DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE	18
6.1 AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE & PROGRESSIONE DEL PERSONALE.....	19
6.2 AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI	22
6.3 AREA DI RISCHIO: GESTIONE ADEMPIMENTI RAPPORTI DI LAVORO.....	26
6.4 AREA DI RISCHIO: ATTIVITÀ COMMERCIALE E STIPULA DI CONTRATTI ATTIVI CON PRIVATI	28
6.5 AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEI REPERTORI DEI MAGAZZINI.....	29
6.6 AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO.....	30
6.7 AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI NELL'AMBITO DI PROGETTI R&S	31
6.8 AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI & ENTI AGGIUDICATORI	32
7. MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUTTIVO - OBBLIGATORIE EX L. 190/2012.....	33
7.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	33
7.2 CODICE ETICO, SISTEMA DISCIPLINARE E CONFLITTO D'INTERESSI.....	33
7.3 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI - <i>WHISTLEBLOWING</i>	35
7.4 ROTAZIONE ORDINARIA E MISURE ALTERNATIVE.....	38
7.5 ROTAZIONE STRAORDINARIA	40
7.6 SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA CESSAZIONE LAVORO – <i>PANTOUFLAGE</i>	42
A) ASSUNZIONI O CONFERIMENTI DI INCARICHI IN FAVORE DI SOGGETTI CESSATI DA RAPPORTO DI IMPIEGO CON CARBOSULCIS	42
B) ASSUNZIONI O CONFERIMENTI DI INCARICHI IN FAVORE DI SOGGETTI CESSATI DAL RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO.....	43
8. TRASPARENZA & AGGIORNAMENTI.....	45
8.1 ACCESSO CIVICO	51
8.2 FLUSSI INFORMATIVI & RELAZIONE ANNUALE	53
8.3 PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO	54
9. ALLEGATI AL PIANO:	55

1. Definizioni

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione
- **AU:** Amministratore Unico di Carbosulcis
- **Carbosulcis o Società:** Carbosulcis S.p.A. a socio unico;
- **Codice Etico:** Codice Etico adottato da Carbosulcis S.p.a. ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- **Decreto Trasparenza:** D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. come modificato da ultimo dal FOIA;
- **Decreto FOIA:** Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, adottato per effetto della delega contenuta all'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, relativo alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- **Legge 190:** Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” e s.m.i.;
- **Linee Guida ANAC:** Determinazione ANAC n. 1134 dell’8/11/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017 recante “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”;
- **Modello 231:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 adottato da Carbosulcis S.p.a.;
- **Nuovo Codice Appalti:** Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- **OIV:** Organismo Indipendente di Valutazione;
- **PTPC, Piano o il presente documento:** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Carbosulcis, di cui all’art. 1 comma 5 Legge 190/2012 ;
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato ai sensi dell’art. 1, comma 7 Legge 190/2012.

1.1 Piano Nazionale Anticorruzione - PNA

Il Piano nazionale anticorruzione - PNA - rappresenta atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, di cui di seguito viene richiamata l’evoluzione e i contenuti rilevanti.

In particolare, dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA: il primo PNA del 2013 è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ottenuta l'approvazione dalla Civit – ANAC. A seguito delle modifiche organizzative e delle funzioni di ANAC, previste nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, l'Autorità nel 2015 ha adottato un Aggiornamento del PNA 2013 mettendo meglio a fuoco il sistema di valutazione e gestione del rischio per la predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e iniziando ad esaminare le cause, i rischi e le misure di prevenzione specifiche nel settore dei contratti pubblici e della sanità.

Con il PNA 2016, l'Autorità ha per la prima volta elaborato un proprio e nuovo Piano, sviluppando la metodologia di affiancare ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno. L'obiettivo è stato quello di superare un'impostazione uniforme valutando fattori e cause di corruzione in contesti differenti, al fine di fungere da supporto alle amministrazioni, impegnate in questo nuovo compito, attraverso l'individuazione in via esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore.

Per gli Aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l'Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT. Nella parte speciale sono state affrontate, invece, questioni proprie di alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie.

Gli approfondimenti svolti dalle **Parti Speciali** su settori di attività o materie che possono essere rilevanti per Carbosulcis risultano:

- a) Area di Rischio **Contratti Pubblici** - Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- b) Tutela & Valorizzazione dei **Beni culturali** - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- c) **Governo del Territorio** - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- d) **Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali** per le politiche di coesione - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
- e) **Gestione dei Rifiuti** - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Nel PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla **Parte Generale** del PNA, rivedendo e consolidando in un unico Atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

2. Introduzione

2.1 Profilo della Società

Carbosulcis S.p.A. a socio unico è una società per azioni a totale partecipazione pubblica, il cui unico socio è la Regione Autonoma della Sardegna (RAS). La Società è titolare della concessione mineraria “Monte Sinni” presso il Comune di Gonnese (SU), frazione di Nuraxi Figus, per la coltivazione del giacimento carbonifero del Sulcis.

La sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della RAS riporta come oggetto sociale di Carbosulcis la “*messa in sicurezza e custodia della miniera di Nuraxi Figus - concessione Monte Sinni*”.

Lo statuto della Società, come da ultimo modificato dalla **Delibera della Giunta Regionale RAS n. 46/29 del 10 agosto 2016**, indica come oggetto sociale “*La società, avendo a riguardo la Decisione del Consiglio Europeo 2010/787/EU del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive e della Decisione della Commissione Europea del 1 ottobre 2014 C(2014) 6836 final, ha per oggetto la gestione del bacino carbonifero del Sulcis attraverso lo svolgimento dell’attività estrattiva e l’adeguamento tecnologico continuo; l’esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico, scientifiche e organizzative nell’ambito dell’attività estrattiva carbonifera o delle attività di riconversione industriale, ivi compreso il riutilizzo degli sterili di laveria e i by-products derivanti dal sistema carboenergetico, nonché tecnologie chimiche innovative; la gestione di servizi industriali nell’ambito delle ampie sinergie realizzabili con l’attività carboenergetica e di utilizzo del carbone in campo energetico e chimico ed in altri ambiti interessati da ricerche e sperimentazioni; la realizzazione e la gestione di opere di recupero ambientale e di compendi immobiliari legati alle attività carboenergetiche; l’attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto di discarica e/o recupero; la realizzazione e la gestione di opere di riabilitazione e di riqualificazione a fini scientifici e industriali, turistici ricreativi, convegnistici e del tempo libero, museali e culturali; l’organizzazione e la gestione di attività di formazione nell’ambito di programmi di formazione continua e di promozione della cultura mineraria carboenergetica; la fornitura nei confronti delle piccole e medie imprese e degli enti pubblici anche non territoriali, nonché delle aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di attività di consulenza, di formazione, di diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche; l’esecuzione di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale quali la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale; l’esecuzione di opere e impianti di ingegneria naturalistica necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema; l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale; l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ.*”. La durata della Società sulla base dello statuto è prevista sino al 31 dicembre 2027.

L’attività estrattiva del carbone, alla data di approvazione del presente Documento, è definitivamente cessata come previsto dal **Piano di Chiusura** predisposto da Carbosulcis e da RAS e presentato alla Commissione Europea nel 2014, in conformità a quanto stabilito dalla **Decisione del Consiglio Europeo 2010/787/EU del 10 dicembre 2010** sugli aiuti di stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive.

Il Piano di Chiusura prevede sin da subito, che la Società si occupi della messa in sicurezza e ripristino ambientale del sito, nonché della riconversione industriale dell'azienda mediante la realizzazione di progetti e *partnership* con soggetti pubblici e privati volti a valorizzare il sito minerario (es. progetti *ARIA*, *Energy Storage*) e il *know-how* di Carbosulcis.

Con Deliberazione della Giunta Regionale RAS n. 8/22 del 24 febbraio 2015, al fine di sovrintendere alla verifica dell'attuazione del Piano di Chiusura delle attività della miniera di Nuraxi Figus da parte della Società e delle relative attività, è stata disposta la costituzione di un **Comitato Tecnico di Coordinamento e Controllo** delle attività, con componenti designati sia dalla RAS che dal Ministero dello Sviluppo Economico, chiamato anche a verificare e approvare preventivamente le relazioni periodiche che la RAS trasmette alla Commissione Europea.

In qualità di società in controllo pubblico, Carbosulcis è tenuta ad adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in conformità alle previsioni della Legge 190 e degli atti regolatori emanati dall'ANAC, tra cui in particolare il PNA e le Linee Guida ANAC, nonché ad adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal Decreto Trasparenza.

2.2 Il quadro normativo per le società controllate, ed il PTPC adottato da Carbosulcis

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione" (c.d. Legge Anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* (il "**P.T.P.C.T.**" o il "**Piano**").

La nozione di corruzione rilevante ai fini dell'applicazione della suddetta legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, le varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

L'art. 1, comma 2, della L. 190/2012 ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le ha attribuito compiti di vigilanza e controllo, in qualche caso accompagnati da sanzioni, sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure volte a garantire la prevenzione della corruzione e a diffondere la trasparenza previste ex lege. Alla stessa compete, inoltre, l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.

Fin dalla sua prima adozione nel settembre 2013, il Piano Nazionale Anticorruzione ha esteso gli obblighi di anticorruzione previsti dalla L. 190/2012 a carico delle sole amministrazioni pubbliche, anche agli enti pubblici economici e alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, prevedendo differenti gradi di coinvolgimento, a seconda della tipologia di legame del singolo soggetto con la *Res Publica*.

Tale impostazione è stata successivamente ribadita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione all'interno delle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Le citate disposizioni prevedono, in particolare, che le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile debbano rafforzare i presidi anticorruzione già previsti all'interno di modelli di organizzazione, gestione e controllo eventualmente adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero, nel caso in cui risultino assenti i suddetti modelli, introdurre apposite misure anticorruzione parametrize alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa ai sensi della L. 190/2012, nominando un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, elaborando un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed un Codice di Comportamento, nonché implementando misure idonee a garantire il rispetto delle previsioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, nonché dell'impiego di lavoratori pubblici dopo la cessazione dell'incarico.

Sia il Piano Nazionale Anticorruzione che le Linee Guida adottate dall'ANAC prevedono espressamente che qualora si adottino già modelli di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione si possa fare perno su essi, reimpiegando ed integrando i controlli al loro interno previsti per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e ampliando il novero dei rischi contemplati.

All'impianto normativo di cui al D. Lgs. 33/2013, sono state apportate rilevanti innovazioni dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, numero 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni") - e che a sua volta è stato modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. ("Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.")

In primo luogo, l'art. 10 del D.33/2013 prevede che le amministrazioni indichino "in una apposita sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [...] i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dello stesso decreto". A tal proposito il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (il *P.N.A. 2016*), adottato con delibera ANAC 381 del 3 agosto 2016, osserva che "la soppressione del riferimento esplicito al programma triennale per la trasparenza e l'integrità per effetto della nuova

disciplina comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del P.T.P.C.T. come apposita sezione". Sul punto, le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016" adottate dall'ANAC con la delibera 1310 del 28 dicembre 2016 prevedono l'unificazione in capo ad unico soggetto delle responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza. In altri termini, è previsto che vi sia un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che "dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del P.T.P.C.T."

Carbosulcis S.p.A. è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001. Detto modello è stato oggetto di diversi aggiornamenti in occasione dell'introduzione e aggiornamento di alcune fattispecie di reato.

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza risponde, dunque, all'esigenza per la Società di assicurare la correttezza nell'operato della stessa e del suo personale; di diffondere e promuovere l'integrità, la trasparenza e la prevenzione dei comportamenti illeciti e, infine, di migliorare il proprio sistema di controlli interni nonché di ridurre il rischio di commissione di reati, con specifico riferimento ai fenomeni corruttivi, secondo l'accezione della L. 190/2012.

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione è adottato in osservanza di quanto prescritto dalla L. 190/2012 così come interpretata dal Piano Nazionale Anticorruzione e dalle Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici adottate dall'ANAC con delibera dell'8 novembre 2017 e costituisce parte integrante del Sistema di Controllo Interno di Carbosulcis S.p.A..

2.3 Gli Obiettivi Strategici ed Operativi

L'attuazione del P.T.P.C.T. risponde all'obiettivo della Società di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine il continuo sviluppo di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione della Società nei confronti dei propri interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, da parte dei soggetti destinatari rappresentati nel paragrafo 4, intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è finalizzato anche a:

- diffondere la consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone Carbosulcis S.p.A. e la Regione Autonoma della Sardegna, in quanto amministrazione controllante, a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra Carbosulcis S.p.A. e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- potenziare e standardizzare l'attività di monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure da parte dei dipendenti, introducendo metodologie di controllo che facilitino la raccolta, l'elaborazione e l'aggregazione dei dati da trasmettere al RPCT;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i protocolli contenuti nel Modello adottato ex D. Lgs. 231/2001;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D. Lgs. 39/2013.

Con riferimento al Par. 8 del PNA 2019, viene assicurato il necessario coordinamento tra il PTPCT e gli strumenti di valutazione della Performance. In particolare, nel Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance sia di tipo Organizzativo che Individuale, sono inseriti gli Obiettivi - sia individuali che di gruppo - assegnati al personale formato che opera nei settori esposti alla Corruzione, nonché agli eventuali referenti del RPCT.

In particolare, per ultimo con Determina n. 02/2019 del 15 febbraio 2019, l'AU di concerto con l'azionista unico (RAS) definisce ed eventualmente aggiorna gli [Obiettivi Strategici](#) in materia di Anticorruzione & Trasparenza. Tali Obiettivi costituiscono ex articolo 1 comma 8 del Legge 190 (come modificata dal Decreto FOIA) contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del presente Piano, e sono riportati in Allegato.

3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La figura del RPCT è regolata nella legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo.

La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il ruolo e i poteri di tale soggetto sono stati ulteriormente ampliati dal legislatore con il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della richiamata legge 190 del 2012, che ha assegnato al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza.

Per quanto riguarda i poteri e le funzioni attribuite a tale figura, vi sono ulteriori disposizioni che devono essere richiamate: si fa riferimento, in particolare, al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, al d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165e s.m.i. Dalla ricognizione normativa si evidenziano alcuni punti fermi e segnatamente:

a) In tema di criteri di scelta del RPCT

- l'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che l'AU individua il RPCT, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'ANAC, la quale che può chiedere informazioni all'AU e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. [Le ultime Linee Guida ANAC](#) - Par. 3.1.2, Richiamate anche dalla [Delibera RAS N. 3/1 15.01.2019](#) confermano l'integrale applicabilità di tale articolo alle Società Controllate come Carbosulcis.

b) In tema di Compiti & Poteri del RPCT

- l'art 1, co. 8, l. 190/2012, stabilisce che il RPCT predisponga il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottoponga all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- l'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'AU ed all'OIV-OdV le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- l'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione;
- l'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nel PTPC; l'art. 43, D. Lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle

informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- l'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: *“Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”*; l'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina ai sensi dell'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013
- l'art. 15, co. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio;

*c) In tema di **Supporto informativo e conoscitivo al RPCT:***

- l'art. 1, co. 9, lett. c) della l.190/2012, sopra citato, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività ed aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione;
- l'art. 16, co. 1 ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a *“fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione”*;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a *“rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”*;

*d) In tema di **Incompatibilità o Inconferibilità degli incarichi***

- ai sensi dall'art. 15 del D. Lgs. n. 39/2013, al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC.

*e) In tema di **Rapporti con l'Amministratore Unico***

- L'art. 1 co. 8 della l.190/2012 stabilisce che *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”*. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

- l'art. 1, co.14 della l.190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Amministratore Unico sull'attività svolta, con la relazione annuale sopra citata da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'Amministratore Unico lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.
- l'art. 1 co. 7 della l. 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'Amministratore Unico e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione. La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che *“l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”*.

f) In tema di *Responsabilità del RPCT*

- a fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l'art. 12 stabilisce che *“In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano”*;
- l'art. 14 stabilisce altresì che *“In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”*.

In sintesi il RPCT:

- elabora le misure di prevenzione della corruzione coordinandosi, se del caso, con l'Organismo di Vigilanza, e ne propone l'adozione all'AU;
- vigila sull'osservanza del Piano potendosi anche confrontare, in relazione alle attività di monitoraggio di propria competenza con l'Organismo di Vigilanza, nonché con i dirigenti e gli altri responsabili di funzione della Società;
- informa tempestivamente l'OdV di circostanze rilevanti con riferimento al sistema di controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- propone all'Amministratore Unico la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, nonché qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne alla società possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione;

- vigila sulla validità e adeguatezza del Piano, con particolare riferimento all'effettiva capacità di prevenire la commissione di fenomeni corruttivi all'interno della Società;
- segnala all'AU l'opportunità di aggiornare il Piano, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero in caso di significative violazioni;
- promuove attività formativa strutturata a livello generale, in relazione alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e alle tematiche dell'etica e della legalità, ed a livello specifico alle persone coinvolte nelle aree a maggiore rischio;
- predispose annualmente (di norma entro il 15 dicembre di ogni anno) la relazione annuale con il rendiconto sulle attività di verifica svolte, l'efficacia delle misure di prevenzione implementate ed ogni altro fatto rilevante, come previsto dall'art. 1 comma 14 Legge 190, utilizzando preferibilmente format predisposti dall'ANAC, pubblicandola sul sito web istituzionale nella sezione "Società Trasparente" della Società e trasmettendola all'AU e all'Organismo di Vigilanza per loro opportuna conoscenza;
- partecipa ad eventuali tavoli di lavoro istituiti dalla RAS e promossi dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza regionale.

Per l'esercizio delle sue funzioni il RPCT può convocare e sentire in qualsiasi momento i dipendenti della Società, disponendo dell'accesso a tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'acquisizione di elementi utili.

Con riferimento alla nuova normativa in materia di trasparenza (Decreto FOIA), il RPCT:

- riceve le istanze di accesso civico aventi ad oggetto la pubblicazione di dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Trasparenza;
- può chiedere ad altri uffici della Società informazioni sull'esito delle istanze presentate dai cittadini per l'accesso ai dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (cd. accesso civico generalizzato), ai sensi dell'art. 5 comma 2 Decreto Trasparenza;
- riceve le richieste di riesame a fronte del diniego totale o parziale o della mancata risposta degli altri uffici della Società alle richieste di accesso effettuate ai sensi dell'art. 5 comma 2 Decreto Trasparenza (c.d. accesso civico generalizzato), e risponde a dette richieste con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni;
- effettua la segnalazione ex art. 43 comma 5 Decreto Trasparenza all'organo di vertice della Società (AU) e agli uffici competenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il RPCT dispone delle risorse, sia umane che finanziarie, della funzione “Energia” di cui è responsabile per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è nominato dall’Amministratore Unico della Società e i dati relativi alla nomina sono, prontamente, trasmessi all’ANAC mediante il modulo disponibile sul sito dell’Autorità nella pagina dedicata ai servizi *on line*.

Carbosulcis, con Determinazione dell’Amministratore Unico pro tempore n. 6 del 31 marzo 2017, ha nominato come RPCT l’Ing. Andrea Fabrizi, responsabile della funzione “Energia”.

La ridotta dimensione organizzativa della Società, con la presenza di un solo dirigente con funzioni operative di particolare delicatezza – il Direttore Miniera - non consente difatti la nomina a RPCT di un soggetto con la qualifica dirigenziale.

Carbosulcis è tenuta a considerare tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell’incarico di RPCT le condanne in primo grado prese in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione».

Con riferimento alle funzioni attribuite, il RPCT deve provvedere a dare tempestiva comunicazione all’amministrazione o ente presso cui presta servizio di aver subito eventuali condanne di primo grado, almeno tra quelle relative alle disposizioni sopra richiamate. La Società, ove venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPCT interessato o anche da terzi, è tenuta alla revoca dell’incarico di RPCT¹.

Gli atti di revoca del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono motivati e comunicati all’ANAC che, entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata all’attività svolta dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 39/2013. Analoghi poteri sono stati assegnati all’Autorità nel caso di segnalazione di misure discriminatorie nei confronti del R.P.C.T.

¹ Sul punto cfr. anche Regolamento ANAC approvato con delibera n. 657 del 18 luglio 2018.

4. Gli altri soggetti coinvolti

L'Amministratore Unico - AU

L'AU di Carbosulcis è l'organo che nomina il RPCT e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta.

Con particolare riferimento alla Determina n. 02/2019 del 15 febbraio 2019, l'AU di concerto con l'azionista unico (RAS) definisce ed eventualmente aggiorna gli [Obiettivi Strategici](#) in materia di Anticorruzione & Trasparenza. Tali Obiettivi costituiscono ex articolo 1 comma 8 del Legge 190 (come modificata dal Decreto FOIA) contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del presente Piano.

L'AU, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

- approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso;
- riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal RPCT con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano.

I Dirigenti e Funzionari responsabili degli Uffici

Ai dirigenti e ai responsabili degli uffici, in particolare quelli riconducibili ad aree a rischio corruzione, sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgono attività di reportistica periodica nei confronti del RPCT;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPCT per individuare le misure di prevenzione ulteriori a quelle già implementate;
- assicurano l'osservanza del Piano e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate e ne chiedono l'osservanza ai propri collaboratori.

Dipendenti / Collaboratori

I dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo e gli appaltatori/fornitori partecipano al processo di gestione del rischio osservando le misure contenute nel Piano e segnalando eventuali situazioni d'illecito e casi di conflitto di interesse al RPCT.

L'Organismo di Vigilanza - OdV

L'OdV opera in coordinamento con il RPCT, come prescritto dalle Linee Guida ANAC.

Informa tempestivamente il RPCT qualora nell'esercizio della sua attività di vigilanza ravvisi circostanze rilevanti ai fini anticorruzione.

L'OdV è destinatario, al pari dell'AU, della relazione annuale delle attività predisposta dal RPCT.

Al fine di garantire la piena conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa, Carbosulcis S.p.A. **attribuisce, altresì, all'Organismo di Vigilanza funzioni di controllo nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012.** In particolare, l'OdV ha il compito di:

- ricevere le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;
- verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- richiedere informazioni al RPCT ed effettuare le audizioni dei dipendenti.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali - DPO

Carbosulcis S.p.A., al fine di adeguarsi al nuovo Regolamento Protezione Dati UE (Regolamento n. 679/2016, meglio noto come GDPR) ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. DPO). Nel corso del 2019, con il pensionamento del DPO - nella persona del Responsabile Risorse Umane & Organizzazione - nel transitorio Carbosulcis non poteva provvedere ad informare e fornire consulenza a Dirigenti e Dipendenti dell'amministrazione in merito agli obblighi vigenti in materia di Protezione Dati, sorvegliare sull'osservanza delle norme da parte della Società e cooperare con le autorità di controllo.

Al fine di colmare il GAP descritto, in data 04/11/2019 è stato pubblicato un [Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse servizio relativo all'incarico annuale DPO](#), al fine di formalizzare l'Incarico di DPO a partire dal 01/01/2019.

5. La metodologia per la definizione del PTPC

Con riferimento al Par. 1.1, Il PNA prevede che siano individuate le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi comportamenti corruttivi ai sensi della Legge 190.

La **Mappatura dei processi** consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Per **Valutazione del rischio** si intende il processo di identificazione e analisi del rischio di corruzione insito nei vari processi aziendali.

L'**Identificazione** consiste nell'individuazione e descrizione dei possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo. Questi emergono non soltanto considerando il contesto interno ed esterno in cui opera Carbosulcis, ma anche mediante consultazione e confronto tra i

vari soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o fase di processo si colloca.

La mappatura delle attività a rischio reato e la valutazione del rischio è stata effettuata secondo le indicazioni metodologiche riportate nell'Allegato 1 del PNA 2013.

In tale contesto, la Società su impulso dell'AU e dell'azionista unico (RAS) ha effettuato un'approfondita analisi delle proprie attività aziendali, procedendo ad una valutazione del rischio alla luce dei principi ispiratori della normativa anticorruzione, e tenendo in particolare considerazione i seguenti indici di valutazione riportati nell'allegato 5 al PNA 2013:

- i. discrezionalità del processo,
- ii. rilevanza esterna,
- iii. valore economico,
- iv. complessità del processo.

Si è inoltre tenuto conto di quanto emerso in eventuali procedimenti giudiziari in cui sia incorso personale della Società nel passato.

In particolare, con riferimento all'Organigramma aggiornato in data 14 gennaio 2019, i Processi / Aree potenzialmente esposti ai reati ricompresi nella Legge 190 sono stati identificati mediante analisi del contesto interno ed esterno, attuata tramite interviste con i Responsabili di seguito indicati:

- *Amministratore Unico*
- *Responsabile Risorse Umane & Organizzazione*
- *Direzione Tecnica*
- *Responsabile Pianificazione & Controllo*
- *Gare e Contratti*
- *Forniture & Magazzino*
- *Controlli Ambientali*
- *RSPP*
- *Medico Competente*
- *RLS*
- *Contabilità & Bilancio*
- *Responsabile Ricerca & Sviluppo, Tecnologie Informatiche*

All'elaborazione del PTPC, con particolare riferimento all'implementazione del Patto di Integrità, ha inoltre collaborato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della RAS.

N.B: *Così come previsto dall'ultimo PNA 2019, in occasione della prossima Revisione del PTPC, l'Analisi del Rischio verrà riesaminata in Conformità all'Allegato 1 del PNA 2019, con un approccio valutativo più qualitativo.*

6. La mappa delle aree a rischio corruzione

Conformemente a quanto previsto dagli Indirizzi ANAC, ed in particolare l'Allegato 5 al PNA 2013, Carbosulcis ha incluso nel presente documento la "Mappa" delle aree di rischio rinvenibili nell'attività della Società.

Con riferimento alle aree di rischio di cui all'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, denominate **aree di rischio comuni e obbligatorie**, come precisate e dettagliate dall'Allegato 2 del PNA, sono applicabili all'attività della Società solo l'area "*Acquisizione e progressione del personale*" e "*Affidamento di lavori, servizi e forniture*". Carbosulcis, infatti, non rilascia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, siano essi con effetto economico e diretto nei confronti del destinatario o privi di tale effetto.

All'interno della mappa è stata data evidenza dei reati di corruzione (nell'accezione ampia riferita dal PNA) potenzialmente consumabili con riferimento a ciascuna area, delle funzioni aziendali responsabili, nonché una valutazione sintetica della rilevanza dei rischi di corruzione, espressa in base a criteri qualitativi connessi al livello di criticità che l'attività riveste nello specifico contesto societario (sulla base degli indici sopra indicati *sub* § 6).

Alcuni dei reati di corruzione sotto indicati (artt. 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 322, 640 comma 2 n. 1, 640 bis Codice Penale, art. 2635 Codice Civile) costituiscono altresì **reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli articoli da 24 a 25 del D. Lgs. 231/2001**, e pertanto sono mappati anche all'interno della "*Matrice delle attività a rischio-reato ex D. Lgs 231/2001*", che costituisce parte integrante del Modello 231.

Il Modello 231 costituisce presidio fondamentale di prevenzione della corruzione, nella misura in cui prevede protocolli e presidi volti a minimizzare il rischio della commissione di reati di corruzione che costituiscono reati-presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Si deve tuttavia evidenziare che non sempre i presidi/protocolli previsti dal Modello 231 sono in grado di minimizzare il rischio di corruzione nell'accezione del PNA: varia infatti il presupposto dei due sistemi di controllo. Il sistema di controllo ex D. Lgs. 231/2001 riguarda infatti la prevenzione dei soli reati a vantaggio dell'Ente, mentre il sistema di controllo ex Legge 190 riguarda la prevenzione dei soli reati a vantaggio dell'Agente.

Solo qualora la fattispecie che si intende prevenire vada a vantaggio sia dell'ente che dell'agente, entrambi i sistemi di controllo sono contemporaneamente operativi.

Di qui la necessità di prevedere nel presente Piano misure di prevenzione della corruzione ulteriori rispetto a quelle previste nel Modello 231, vista la non esatta coincidenza del perimetro del rischio.

In calce alla mappa delle aree a rischio corruzione è dettagliata per ciascuna di esse un'elencazione dei processi a maggior rischio e un'elencazione dei possibili rischi per ciascun processo. È inoltre prevista per ciascun processo l'individuazione dei presidi di prevenzione della corruzione di cui

la Società si è dotata e di quelli adottandi (per questi ultimi con specifica del responsabile dell'attuazione e della relativa tempistica).

Attività / Area a rischio	Rilevanza	Funzione/Direzione coinvolta
Acquisizione & Progressione di personale	MOLTO ALTO	Risorse Umane e organizzazione
Affidamento Lavori, Servizi & Forniture	MOLTO ALTO	Approvvigionamenti; Pianificazione & Controllo
Gestione degli adempimenti in materia di Rapporti di Lavoro	ALTO	Risorse Umane & Organizzazione
Attività commerciale e stipula di contratti attivi con privati	MEDIO-ALTO	Pianificazione & Controllo
Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio	MEDIO	Contabilità & Bilancio
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e privati nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo	MEDIO	Pianificazione & Controllo; Responsabile Ricerca e sviluppo
Gestione dei rapporti con enti pubblici ed enti aggiudicatori	MEDIO	Amministratore Unico; Pianificazione & Controllo; Progettazione Ambientale

6.1 AREA DI RISCHIO: Acquisizione & Progressione del personale

Acquisizione

Carbosulcis, conformemente al Piano di Chiusura, non può assumere nuovi lavoratori nel settore minerario ed anzi è chiamata ad attuare le previsioni del Piano di Chiusura, che prevedono gli incentivi all'esodo per i lavoratori attualmente occupati.

Al riguardo l'azionista unico (RAS) con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 52/21 del 23 dicembre 2014 e n. 67/12 del 29 dicembre 2015 ha proceduto a dare attuazione al Piano di Chiusura per la parte relativa all'incentivo all'esodo dei dipendenti di Carbosulcis.

Con la Delibera n.1/16 dell'8 gennaio 2019 la Regione Autonoma della Sardegna ha poi previsto, in un'ottica di riconversione aziendale, accorpamenti e/o fusioni funzionali, e nel corso del 2019 è previsto il solo affiancamento al personale della Società di tirocinanti (stagisti); questi ultimi opereranno esclusivamente nell'ambito di tirocini formativi legati a specifici Progetti di Riconversione, ed organizzati in collaborazione con l'Agenzia Regionale per il Lavoro - Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro ("ASPAL").

I **Rischi** del processo, considerati quindi solo come potenziali, vista l'impossibilità per la Società di procedere a nuove assunzioni, sono i seguenti:

- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati *particolari*;
- irregolarità nel processo di valutazione dei candidati, finalizzata al reclutamento di candidati *particolari*;

- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati *particolari*.

Con riferimento al **Sistema di Controllo** a presidio dei rischi di cui sopra, gli obblighi normativi previsti per le società in controllo pubblico (art. 19 comma 2 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175) prevedono che le società adottino con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il reclutamento del personale è inoltre soggetto al rispetto del principio di contenimento degli oneri contrattuali, eventualmente declinato all'interno degli atti di indirizzo dell'ente controllante, come ad esempio il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla Regione di cui alla delibera RAS 27 settembre 2017 n. 45/11.

Carbosulcis, con riferimento all'attività di selezione del personale, si ispira ad *Regolamento per il Reclutamento del personale*, che benchè non ancora adottato, riassume le procedure operative adottate dalla Società.

Le modalità di reclutamento disciplinate dal Regolamento non hanno natura di concorso pubblico e il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società è di tipo privatistico; le assunzioni avvengono nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva. In particolare, lo stato giuridico-economico del personale della Società è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le attività minerarie.

Il predetto Regolamento si conforma, altresì, ai principi contenuti nel Codice Etico, e nel Modello 231.

- Responsabile dell'attuazione è la funzione **Risorse Umane & Organizzazione**.

Progressioni di carriera

Con riferimento alle progressioni di carriera, lo sviluppo del personale avviene in funzione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, previa analisi e monitoraggio continuo del percorso lavorativo dall'ultimo passaggio di livello o adeguamento retributivo erogato.

Il **rischio** di processo, considerato in ottica strumentale alla commissione di reati ex Legge 190/2012, è il seguente:

- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati *particolari*.

Con riferimento al **Sistema di Controllo** a presidio del rischio di cui sopra, si segnala che Carbosulcis ha adottato la procedura prevista dal documento **PGQ 74 - Progressioni di carriera/ Passaggi di livello**, al fine di meglio definire i criteri e le modalità da seguire nel processo di valutazione del personale e di attribuzione di bonus e benefit.

Detta procedura costituisce misura di prevenzione anche rispetto alla finalità del presente Piano. Rimangono ferme eventuali previsioni contenute nel CCNL per le attività minerarie del 15 febbraio 2017, e nei successivi contratti integrativi.

Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance

Premesso che la Società è impegnata in un importante processo di ristrutturazione connesso all'attuazione del Piano di chiusura dell'attività mineraria comportante un profondo processo di riconversione produttiva e tecnologica, nel 2016 Carbosulcis ha iniziato a disciplinare attraverso la **PGQ 79** il raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente ai Reparti, definendo altresì la corretta attribuzione degli incentivi al personale che effettivamente contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi previsti.

Conferimento Incarichi di Collaborazione & Consulenza

Carbosulcis nel perseguimento dei propri fini statutari può avere la necessità di affidare incarichi di collaborazione/consulenza a titolo oneroso a esperti esterni di comprovata esperienza, stipulati anche ai sensi dell'art. 2222 e dell'art. 2229 del codice civile.

L'incarico può essere conferito a professionisti titolari di partita IVA oppure a soggetti che esercitano l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o in via occasionale.

Il **Rischio** di tale processo/attività, considerato in ottica strumentale alla commissione di reati ex Legge 190/2012, è il seguente:

- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti *particolari*.

In relazione al **Sistema di Controllo** a presidio di tale rischio, la Società ha adottato una procedura per il conferimento degli incarichi, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e dall'art. 15 bis co. 1 D. Lgs. 33/2013 come modificato dal FOIA, che garantisca il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Tale procedura è ricompresa all'interno del "*Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria*".

Nel conferimento degli incarichi dovrà in ogni caso essere garantita l'assenza di conflitto di interessi e l'indiscusso valore etico-morale ed onorabilità del professionista incaricato.

Il conferimento degli incarichi deve in particolare essere specificamente motivato, a cura del Responsabile della funzione proponente, in relazione a qualità, caratteristiche, complessità tecnica, natura e tempistica della prestazione richiesta, e previo ottenimento di un preventivo scritto per le attività da svolgere.

6.2 AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

Dalla data del 20 aprile 2016, l'affidamento di lavori, servizi e forniture per le imprese pubbliche che operano nel settore dell'estrazione del carbone è regolato dal Nuovo Codice Appalti, e segnatamente dalla parte II, titolo VI, capo I sui settori cd. speciali, e, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del Nuovo Codice Appalti, dalle parti non ancora abrogate del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del precedente Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 163/2006).

La disciplina contenuta nel Nuovo Codice Appalti si applica integralmente agli appalti cd. strumentali all'attività di estrazione del carbone superiori alle soglie comunitarie previste per i settori speciali dall'art. 35 comma 2 Nuovo Codice Appalti.

Per l'affidamento di contratti sotto soglia strumentali alla predetta attività, l'art. 36 comma 2 Nuovo Codice Appalti prevede che le imprese pubbliche applichino la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza. Quest'ultima previsione riprende pedissequamente il disposto dell'art. 238 comma 7 D. Lgs. 163/2006.

Inoltre la Regione Sardegna con la recente [Legge Regionale n. 8/2018](#) ha introdotto un distinguo tra il RUP Dirigente ed il RUP che non sia tale: in particolare l'articolo 35:

- al comma 6 chiarisce che il RUP svolge tutti i compiti, e coordina gli eventuali Responsabili di Procedimento - RP - se nominati, e può direttamente nominarli se Dirigente;
- al comma 7 chiarisce che l'adozione dei provvedimenti amministrativi può competere al RUP se Dirigente - così come già previsto dalla legge 241/1990 - altrimenti il provvedimento viene proposto al Dirigente di riferimento per il Servizio.

Nelle procedure di **affidamento di lavori, servizi e forniture** particolarmente esposte ai rischi di corruzione sono le seguenti **fasi**:

Programmazione:

Carbosulcis S.p.A, in quanto Ente Aggiudicatore nei Settori Speciali, non è tenuto alla **Programmazione**. In particolare, ai sensi dell'art.21 co.1 del Codice Appalti la Società non è annoverabile nella definizione di Amministrazione Aggiudicatrice; ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI Capo I, Carbosulcis annovera tra le sue attività quelle di cui all'art. 121 del Codice Appalti - sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o estrazione di carbone - operante in virtù di diritti speciali concessi dall'Autorità competente ai sensi dell'Art. 3 comma 1 lettera e), e comma 1.2.

Ad ogni buon fine, qualora venga attuata la Programmazione si possono considerare come eventi rischiosi i seguenti comportamenti: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di

efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi *particolari* (dando priorità ad affidamenti destinati ad essere realizzati da un determinato Operatore Economico).

L'Area Pianificazione & Controllo - PIACO è primo referente per la Fase di Programmazione.

Progettazione della gara:

Con riferimento alla **Progettazione della gara**, si devono considerare come eventi rischiosi i seguenti comportamenti: la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento (es. procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore); predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

L'Area Pianificazione & Controllo - PIACO assicura che siano definiti ed eventualmente nominati dei Referenti per la Fase di Affidamento.

Selezione del contraente:

Con riferimento alla fase della **Selezione del contraente**, in cui vi è il rischio che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio il Responsabile del Procedimento, le commissioni di gara, i soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, ecc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara, si devono considerare come eventi rischiosi i seguenti comportamenti: azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; l'alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; costringere o indurre terzi a dare o promettere, anche in favore di propri familiari, denaro o altre utilità, in particolare nei casi in cui rappresentanti della Società agiscano nella veste di RUP o come componenti delle commissioni di gara.

L'Area Pianificazione & Controllo - PIACO assicura che siano definiti ed eventualmente nominati dei Referenti per la Fase di Selezione del Contraente.

Verifica aggiudicazione e stipula del contratto:

Con riferimento alla **Verifica dell'Aggiudicazione e stipula del contratto**, gli eventi rischiosi attengono all'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Specularmente, un altro evento rischioso consiste nella possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Rileva, altresì, la possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

L'Area Pianificazione & Controllo - PIACO assicura che siano definiti ed eventualmente nominati dei Referenti per la Fase di Verifica & Stipula del Contratto.

Esecuzione del contratto:

Con riferimento alla fase di **esecuzione del contratto**, i principali eventi rischiosi consistono: nella mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); nell'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; con riferimento al subappalto, nella mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; nell'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

L'Area Pianificazione & Controllo - PIACO assicura che siano definiti ed eventualmente nominati dei Referenti - DEC - per la Fase di Esecuzione del Contratto

Rendicontazione del contratto:

Nella fase di **rendicontazione del contratto**, i fenomeni corruttivi possono manifestarsi sia attraverso alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Possono, ad esempio, essere considerati tra gli eventi rischiosi l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il

certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

L'Area Pianificazione & Controllo - PIACO assicura che siano definiti ed eventualmente nominati dei Referenti per la Fase di Rendicontazione.

Il Servizio Contabilità & Bilancio - COBIL assicura che siano trasmessi i resoconti della gestione finanziaria dei Contratti al termine della loro esecuzione - Certificati Regolare Esecuzione, per pubblicazione

Con riferimento al **Sistema di Controllo** a presidio di tali rischi, la Società si avvale del *Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria*, e del *Regolamento Commissioni Giudicatrici*. La Società, a presidio dei rischi connessi alla presente area di rischio, ritiene sufficiente il riferimento ai protocolli di controllo ispirati ai citati Regolamenti contenuti nel Modello 231 nonché ai principi contenuti nel Codice Etico.

Carbosulcis ha inoltre deciso di istituire un **Sistema di qualificazione degli operatori economici affidatari di contratti di forniture, servizi e lavori ai sensi dell'art. 232 D. Lgs. 163/2006** (oggi art. 134 *Nuovo Codice Appalti*) suddiviso per categorie merceologiche, pubblicando il relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, al quale ricorrere in caso di affidamenti mediante procedure ristrette e negoziate.

Il sistema di qualificazione è regolato dal "*Disciplinare per la qualificazione degli operatori economici affidatari di contratti di forniture, servizi e lavori*" e viene sottoposto ad aggiornamento periodico.

Oltre ai citati presidi di natura cogente, la Società è dotata di una Procedura di Gestione Integrata - **PGI06 - Processi di Approvvigionamento**.

➤ Responsabile dell'attuazione è la funzione **Pianificazione & Controllo**.

Il Responsabile della funzione **Pianificazione & Controllo** è altresì investito del ruolo di **RASA - Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti** - ed è tenuto a iscrivere la Stazione Appaltante Carbosulcis, ad aggiornare i relativi dati presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita presso l'ANAC, nonché ad aggiornare annualmente gli elementi identificativi conformemente alle previsioni dei Comunicati del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 2013 e del 20 dicembre 2017.

L'operatività dell'Anagrafe è stata prorogata dall'art. 216 co. 10 Nuovo Codice Appalti sino all'operatività del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti (a cui comunque Carbosulcis non sarà soggetta in quanto ente aggiudicatore diverso da amministrazioni aggiudicatrici, ex art. 38 co. 10 Nuovo Codice Appalti).

Ulteriormente, di concerto con il RPCT della RAS (azionista unica della Società), nel 2017 la Società ha deciso di dotarsi di un **Patto di Integrità** sul modello di quello adottato dalla RAS per i contratti affidati a propri fornitori.

Il patto di integrità è sottoscritto da tutti i fornitori della Società iscritti nel relativo sistema di qualificazione/albo fornitori, da tutti i partecipanti a procedure ad evidenza pubblica bandite dalla Società per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e dai concorrenti alle predette procedure risultati aggiudicatari in sede di stipula del contratto d'appalto. Il patto di integrità dovrà altresì essere sottoscritto da parte di eventuali subappaltatori.

La violazione delle previsioni del Patto di integrità comporterà la risoluzione di diritto del contratto d'appalto ex art. 1456 c.c., e, nel caso di fornitore iscritto al sistema di qualificazione, il venire meno dell'iscrizione all'Albo dei fornitori della Società e l'esclusione dalle future gare bandite dalla Società per un periodo di tre anni. Responsabile dell'attuazione dell'adozione del Patto di Integrità è il **RPCT**.

6.3 AREA DI RISCHIO: Gestione Adempimenti Rapporti di Lavoro

Gestione degli adempimenti in materia di contributi previdenziali

Nell'ambito del CCNL attività minerarie lo svolgimento dell'attività lavorativa in sottosuolo giustifica l'applicazione per i lavoratori coinvolti di una maggiorazione contributiva denominata "marca pesante", come esplicitato nella circolare INPS n° 1155 dell'8 aprile 1971.

Presupposto per l'applicazione della marca pesante - che consente di giungere prima all'età pensionabile - è l'effettiva permanenza del Lavoratore in sottosuolo.

Il **rischio di processo** con riferimento alla gestione degli adempimenti in materia di contributi previdenziali, considerato in ottica strumentale alla commissione di reati ex Legge 190/2012, è il seguente:

- comunicazione mensile agli enti previdenziali di nominativi di lavoratori a cui applicare la cd. marca pesante che non svolgono attività in sottosuolo;

Con riferimento al **Sistema di Controllo** a presidio del rischio di cui sopra, la Società ha adottato:

- la procedura **PGS 28 - Disciplina di ingresso e di uscita del personale in sottosuolo**, che prevede il controllo dell'effettiva presenza in sottosuolo, anche mediante l'autorizzazione per l'ingresso/uscita fuori orario del personale di sottosuolo;
- la procedura [PGQ 81 - Attribuzione Qualifica Lavoratore del Sottosuolo](#)

Dal 1° luglio 2016 inoltre i terminali per la timbratura dell'ingresso e dell'uscita dal sottosuolo, sino ad allora ubicati in lampisteria e quindi in superficie, sono installati direttamente in sottosuolo; Le Procedure sono periodicamente sottoposte a verifica di adeguatezza e conformità da parte del RPCT, e del Direttore Tecnico.

Gestione Orario di lavoro Ordinario

Con riferimento al processo di gestione dell'Orario di Lavoro, in termini generali i **rischi** di processo considerati in ottica strumentale alla commissione di reati ex Legge 190/2012 rispetto alle previsioni del CCNL attività minerarie e della Contrattazione integrativa sono:

- Presenza effettiva sul luogo di lavoro inferiore a quanto rilevato da Carbosulcis;
- Rilevazione presenze con modalità non previste.

Con riferimento al **Sistema di Controllo** a presidio dei rischi di cui sopra, la Società si conforma alla **Disp. n°1/92 - Modalità Rilevazione Automatica Presenze**, e pubblica trimestralmente i Dati aggregati a consuntivo mensile dei Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013).

- Responsabile dell'attuazione è la funzione Risorse Umane & Organizzazione.

Gestione Orario di lavoro Straordinario

Con riferimento al processo di gestione del Lavoro Straordinario, i **rischi** di processo considerati in ottica strumentale alla commissione di reati ex Legge 190/2012 sono:

- Ricorso al Lavoro Straordinario per finalità non contemplate dal CCNL attività minerarie, o dalla contrattazione integrativa;
- Ricorso al Lavoro Straordinario oltre la durata massima stabilita dalle Norme di Legge.

Con riferimento al **Sistema di Controllo** a presidio dei rischi di cui sopra, la Società si conforma alla **PGQ 71 - Autorizzazione al Lavoro Straordinario**, e pubblica trimestralmente i Dati aggregati a consuntivo mensile delle Prestazioni supplementari e straordinarie effettuate.

- Responsabile dell'attuazione è la funzione **Risorse Umane & Organizzazione**.

Gestione permessi dal Lavoro & Sindacali

Con riferimento al processo di gestione dei permessi dal lavoro e sindacali, il **rischio** di processo, considerato in ottica strumentale alla commissione di reati ex Legge 190/2012, è il seguente:

- rilascio di permessi per finalità non contemplate dal CCNL attività minerarie e dalla contrattazione integrativa.

Con riferimento al **Sistema di Controllo** a presidio del rischio di cui sopra, la Società si conforma a procedure contenute nel [Regolamento per la gestione dei Permessi di lavoro e Sindacali](#),

utilizzato per effettuare la verifica della sussistenza dei presupposti contemplati dalla contrattazione nazionale, e da quella integrativa per il rilascio dei predetti permessi.

In particolare, il Regolamento *de quo* specifica in quali circostanze si possa parlare di permessi di lavoro e segnatamente:

- Congedo matrimoniale o per unione civile
- Maternità e paternità
- Assistenza a malati irreversibili o di lunga durata/disabili e assistenza disabili
- Diritto allo studio
- Permesso per lutto
- Donazione sangue o midollo
- Permessi retribuiti / non retribuiti per lavoratori eletti nelle amministrazioni locali

I permessi dovranno pervenire al reparto Personale che, una volta valutato la correttezza dei dati, procederà all'archiviazione applicando quanto previsto dal CCNL o dalla normativa vigente.

➤ Responsabile dell'attuazione è la funzione **Risorse Umane & Organizzazione**.

Gestione incentivo ex. Art. 113 Codice Appalti

Con riferimento al processo di gestione dell'Incentivo ex. Art 113 Codice Appalti, il **rischio** di processo, considerato in ottica strumentale alla commissione di reati ex Legge 190/2012, è il seguente:

- Incentivi economici accordati illegittimamente, allo scopo di agevolare dipendenti *particolari*.

Con riferimento al **Sistema di Controllo** a presidio dei rischi di cui sopra, la Società si è dotata di uno specifico Regolamento, pubblicato nella Sezione *Società Trasparente* del Sito Istituzionale.

➤ Responsabile dell'attuazione è il Responsabile di ciascun Procedimento conforme ai Requisiti del Regolamento – **RUP** – in coordinamento con la funzione **Risorse Umane & Organizzazione**.

6.4 AREA DI RISCHIO: Attività commerciale e stipula di contratti attivi con privati

Stipula di Contratti Attivi

Carbosulcis, essendo cessata definitivamente l'attività di estrazione mineraria ha, di conseguenza, interrotto la vendita di carbone; ad oggi, pertanto, la Società si occupa della “*gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto di discarica e/o recupero*”.

Nello specifico, l'attività principale di gestione dei rifiuti speciali, è caratterizzata dalla ricezione di ceneri provenienti dall'impianto ENEL di Portovesme, con il quale intercorre un contratto di smaltimento di rifiuti.

Carbosulcis potrebbe, altresì, ricevere (in quanto dotata delle relative autorizzazioni) rifiuti derivanti da costruzione/demolizione del Comune di Gonnese; tuttavia, tale ipotesi, ad oggi, non si è mai verificata.

Con riferimento al processo di gestione della stipula dei contratti attivi, i **Rischi** di processo, meramente potenziali per le considerazioni che precedono, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati ex Legge 190/2012, sono i seguenti:

- conclusione di contratti a condizioni sfavorevoli per la Società, al fine di trarre un vantaggio privato;
- predisposizione di clausole contrattuali sfavorevoli alla Società, al fine di trarre un vantaggio privato.

In virtù dei bassi rischi di corruzione connessi con la predetta attività (eventuali nuovi contratti verranno mediati da procedure ad evidenza pubblica, e non più mediante affidamenti diretti) la Società ritiene, a presidio dei rischi di questo processo, sufficiente il riferimento alle misure di prevenzione comuni e obbligatorie quali il Codice Etico e del Modello 231.

6.5 AREA DI RISCHIO: Gestione dei Repertori dei Magazzini

Carbosulcis dispone di magazzini contenenti utensili, mezzi, oggetti e attrezzature strumentali all'attività della Società. A seguito della cessazione dell'attività di estrazione del carbone parti dei predetti oggetti sono stati alienati, in quanto non più utilizzati. Con riferimento al processo di gestione, i **Rischi** considerati in ottica strumentale alla commissione di reati ex Legge 190/2012, sono i seguenti:

- inadeguata attività di repertorio degli oggetti ed attrezzature di valore contenute nei Magazzini, anche decentrati nei Reparti;
- appropriazione di utensili, mezzi ed oggetti di proprietà della Società;
- vendita di oggetti e mezzi a condizioni non di mercato, al fine di trarre un vantaggio personale per sé o per altri.

Con riferimento al **Sistema di controllo** a presidio dei rischi di cui sopra, la Società ha implementato nel corso del 2017 un "*Regolamento per la disciplina delle alienazioni dei beni mobili della Carbosulcis Spa*" (Determinazione AU n. 29 del 22 dicembre 2017), volto a minimizzare il rischio della vendita di oggetti e mezzi a condizioni non di mercato. In particolare, il predetto regolamento prevede il necessario esperimento di una procedura comparativa al fine di identificare il miglior acquirente per i beni oggetto di dismissione, in armonia con le previsioni del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e relativi provvedimenti di attuazione.

Con riferimento invece alla **necessità di repertoriare gli oggetti ed i mezzi contenuti all'interno dei vari magazzini della Società**, la Società si è dotata di un Regolamento di *Gestione del Magazzino*. Nello specifico, il predetto Regolamento disciplina la regolare tenuta e la corretta gestione della contabilità di magazzino della Carbosulcis S.p.A. allo scopo di:

- rilevare le quantità dei materiali e dei beni esistenti all'inizio e alla fine di ogni esercizio, garantendo l'affidabilità delle giacenze fisico - contabili, anche attraverso inventari a rotazione;
- controllare i movimenti di entrata e uscita;
- garantire un corretto ed ottimale livello delle scorte;
- assicurare una corretta manutenzione, conservazione e distribuzione dei materiali;
- rilevare periodicamente i consumi dei centri di costo.

La gestione del magazzino è regolata da una serie di procedure aziendali e istruzioni di lavoro che specificano quanto descritto nel Regolamento di Gestione del Magazzino e che, di fatto, lo compongono, costituendone parte integrante².

➤ Responsabile dell'attuazione è la funzione **RSGQ**.

6.6 AREA DI RISCHIO: Gestione della Contabilità Generale e formazione del Bilancio

Carbosulcis approva il bilancio secondo le previsioni di legge: in particolare il progetto di bilancio viene sottoposto alla verifica del Collegio Sindacale.

La Società nel redigere il bilancio tiene conto delle indicazioni dell'azionista unico (RAS) in particolare nell'ambito del Piano regionale di razionalizzazione delle società partecipate.

La piccola cassa e i rimborsi spese sono gestiti dalla funzione "Contabilità e bilancio", con modalità per quanto possibile tracciabili.

In data 27 settembre 2016 la Carbosulcis si è dotata di un "*Regolamento per la gestione della Piccola Cassa*" che disciplina le spese sostenute con tale modalità e definisce ruoli e responsabilità.

Gestione dei rimborsi spese

Con riferimento al processo di gestione dei rimborsi spese, i **rischi** di processo, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati ex Legge 190/2012, sono i seguenti:

- richiesta di fondo spese in contanti, o comunque in assenza di modalità "tracciabili";
- rimborsi spese erogati senza la presentazione di adeguati giustificativi;
- rimborsi spese erogati in contanti, o comunque in assenza di modalità "tracciabili";
- rimborsi spese di importo notevole, non predeterminato e comunque ingiustificato in relazione alla trasferta.

Con riferimento al **sistema di controllo** a presidio dei rischi di cui sopra, la Società ha adottato la **PGQ 73 - Indennità chilometriche** e la **PGQ 75 - Gestione lavoro fuori sede e trasferte**, in cui

² Con riferimento alla parte relativa alle rilevazioni di magazzino, si evidenziano la Procedura Operativa Aziendale "POA22-2 Cisterne interrato e carburanti", l'Istruzione di Lavoro IL 02 MAGAZ "Gestione bombole e gas tecnici", la Procedura Generale di Sicurezza "PGS46 Gestione DPI" e la "PGS64 Attrezzature di lavoro".

si prevede la preventiva autorizzazione per ciascuna trasferta, l'indicazione di costi massimi rimborsabili per la ristorazione, e più in genere dei limiti di congruità per le spese effettuate.

Le suddette procedure prevedono altresì la necessità di dotarsi di giustificativi per ottenere il rimborso di quanto corrisposto in occasione della trasferta, e la preventiva autorizzazione per la costituzione di un fondo spese, a cui comunque dovrà fare seguito la presentazione dei giustificativi, e salvo conguaglio della minor spesa effettuata in occasione della trasferta.

È inoltre prevista la corresponsione dei rimborsi/fondi spese solo con modalità tracciabili (es. bonifico, rimborso in busta paga).

La società si è inoltre dotata di un Regolamento³ che disciplina l'iter di riconoscimento dei rimborsi erogati all'amministratore unico per trasferte e missioni, spese di rappresentanza e per altre spese connesse all'assunzione della carica.

6.7 AREA DI RISCHIO: Gestione dei Rapporti Istituzionali nell'ambito di Progetti R&S

Carbosulcis nell'ambito del Piano di Chiusura è chiamata non solo alla messa in sicurezza ma anche alla riconversione industriale del sito minerario, al fine di garantire una prospettiva di medio-lungo termine alla Società stessa (la cui durata è stata fissata ad oggi sino al 31/12/2027), e per garantire i livelli occupazionali come risultanti dalla cessazione dell'attività estrattiva.

In tale contesto la Società ha sottoscritto protocolli di intesa e accordi quadro con enti pubblici e privati per progetti di ricerca e sviluppo (da ultimo quello con altra società partecipata dalla RAS, Sotacarbo, per *“l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul sistema della ricerca, e sul territorio sardo”*).

Inoltre, Carbosulcis per l'attività diversa da quella mineraria, formula richieste di finanziamenti all'Unione Europea, nell'ambito dei programmi di sviluppo regionale e più in generale nell'ambito dei finanziamenti per la ricerca e sviluppo.

Richiesta di finanziamenti e stipula di convenzioni/accordi quadro

Con riferimento al processo di gestione dei rapporti con soggetti pubblici e privati nell'ambito di richieste di finanziamenti e stipula di convenzioni/accordi quadro, i **rischi** di processo, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati ex Legge 190/2012, sono i seguenti:

- richiesta di finanziamenti in difetto dei presupposti ovvero formulando dichiarazioni mendaci, al fine di trarne un vantaggio personale;
- utilizzo dei fondi oggetto del finanziamento per finalità diverse da quelle per cui il contributo è stato concesso, e al fine di trarne un vantaggio personale;

³ *Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese sostenute dall'Amministratore Unico*

- utilizzo di *know-how* coperto da segreto industriale per trarre vantaggi personali di natura economica.

Con riferimento al **Sistema di Controllo** a presidio dei rischi di cui sopra, in virtù di bassi rischi di corruzione connessi con la predetta attività, la Società ritiene sufficiente il riferimento alle misure di prevenzione comuni e obbligatorie quali il Codice Etico e le misure del Modello 231. Nella Sezione Società Trasparente del Sito istituzionale sono inoltre pubblicati tutti i Protocolli di Collaborazione con gli Enti Pubblici.

6.8 AREA DI RISCHIO: Gestione dei rapporti con Enti Pubblici & Enti Aggiudicatori

Con riferimento all'attività di esercizio della discarica di rifiuti speciali non pericolosi, Carbosulcis è titolare di un'autorizzazione integrata ambientale.

Carbosulcis inoltre, nell'ottica della ristrutturazione aziendale, partecipa a procedure ad evidenza pubblica per l'attività di smaltimento rifiuti e per altre attività in cui poter valorizzare il proprio *know-how*.

Richiesta di rilascio di concessioni/autorizzazioni e partecipazione a gare d'appalto

Con riferimento al processo di richiesta di concessioni/autorizzazioni e partecipazione a gare d'appalto, i **rischi** di processo, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati ex Legge 190/2012, sono i seguenti:

- richiesta di rilascio/rinnovo di concessioni/autorizzazioni formulata in difetto dei presupposti o mediante dichiarazioni mendaci, al fine di trarne un vantaggio personale;
- nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica, tentativo di condizionare la Stazione appaltante nella determinazione del contenuto del bando, al fine di trarne un vantaggio personale;
- nell'ambito della procedura di gara tentativo di influenzare indebitamente l'esito della stessa, al fine di trarne un vantaggio personale;
- nell'ambito dell'esecuzione di un contratto affidato alla Società, prestare un servizio o eseguire i lavori in maniera deliberatamente difforme da quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, al fine di trarne un vantaggio personale.

Con riferimento al **Sistema di Controllo** a presidio dei rischi di cui sopra, in virtù di bassi rischi di corruzione connessi con la predetta attività (anche in considerazione del fatto che l'attività mineraria, a partire dal 2018, è cessata e, di conseguenza, è venuta meno la necessità di operare in regime di concessione) la Società ritiene sufficiente il riferimento alle misure di prevenzione comuni e obbligatorie quali il Codice Etico e del Modello 231.

7. Misure di Prevenzione Rischio corruttivo - obbligatorie ex L. 190/2012

Oltre ai precitati presidi volti a minimizzare rischi corruttivi, nei paragrafi seguenti si riportano le misure obbligatorie di prevenzione del rischio corruttivo previste dalla L. 190/2012, nonché dal PNA e dalle Linee Guida ANAC, a cui Carbosulcis è soggetta.

7.1 Formazione del Personale

La Società, su impulso del RPCT, promuove adeguati percorsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, strutturati su due livelli:

- livello generale: rivolto a tutti i dipendenti, e segnatamente a quelli delle aree a rischio corruzione;
- livello specifico: rivolto al RPCT, all'AU e ai responsabili di funzione/dirigenti, con particolare riferimento a quelli delle aree a rischio corruzione.

La Formazione, erogata in base al fabbisogno, include la normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza, e le prescrizioni contenute nel presente Piano.

Ove possibile la formazione è erogata in corrispondenza di analoghi eventi formativi dedicati al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001.

Sono possibili partnership con l'azionista unico (RAS) per la partecipazione ad eventi analoghi gestiti dalla RAS in ambito regionale, anche in occasione dell'organizzazione delle Giornate della Trasparenza.

La formazione erogata è registrata con la relativa documentazione. Una Relazione sullo svolgimento degli eventi formativi è pubblicata sul sito web istituzionale della Società, nella sezione Società Trasparente.

- Responsabile dell'attuazione è la funzione **Risorse Umane & Organizzazione**, in coordinamento con **RPCT**

7.2 Codice Etico, Sistema Disciplinare e Conflitto d'Interessi

La Società ha adottato un Codice Etico nell'ambito del sistema di controllo ex D. Lgs. 231/2001, integrandolo con previsioni volte a prevenire fenomeni corruttivi, conformemente alle previsioni delle Linee Guida ANAC.

Il Codice Etico della Società è altresì coerente con le disposizioni del "*Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate*" adottato dalla RAS con DGR n. 3/7 del 31 gennaio 2014, e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante Codice dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

I valori contenuti nel Codice Etico possono essere di seguito sintetizzati:

- il rigore morale, l'osservanza di leggi e regolamenti vigenti;
- la correttezza, la trasparenza, la collaborazione ed il reciproco rispetto nei rapporti con soggetti interni ed esterni;
- la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio in cui la Società opera, in considerazione dei diritti della comunità e delle generazioni future;
- la valorizzazione delle risorse umane e la promozione della crescita professionale delle stesse;
- la tutela dell'integrità morale e fisica dei propri dipendenti al fine di garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione;
- la trasparenza nei confronti dell'azionista, dei portatori di interessi correlati e del mercato.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza cura la diffusione della conoscenza del Codice Etico adottato dalla Società, il monitoraggio annuale sull'attuazione dello stesso e la pubblicazione sul sito istituzionale; il Codice Etico – che è altresì parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società – ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare e l'inosservanza determina l'applicazione delle sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Al fine di assicurare l'attuazione delle norme contenute nel predetto Codice Etico, la Società prevede, oltre a un efficace apparato sanzionatorio in caso di violazione dello stesso, efficaci meccanismi di attivazione connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni inerenti la violazione del Codice.

Carbosulcis, anche in attuazione delle nuove Linee Guida ANAC, provvede a:

- sensibilizzare il personale mediante consegna di copia del Codice Etico della Società - unitamente al presente Piano - a tutti i dipendenti in servizio; il Documento viene trasmesso mediante e-mail ad ogni soggetto interessato e resa nota, ai medesimi, la pubblicazione del Codice sul sito di Carbosulcis, nella sezione Società Trasparente, sottosezione “Disposizioni generali – Atti generali”;
- garantire, ove richiesto, un adeguato supporto interpretativo del Codice Etico;
- consegnare il Codice Etico ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto;
- estendere gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo; a tal fine sono inserite negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico;

- ad attuare i principi dettati dall'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, numero 165 così come declinati nell'articolo 6⁴ del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in merito agli incarichi ricoperti dai dipendenti presso soggetti terzi rispetto alla Società; richiedendo, a tal fine, sia ai dipendenti neo assunti o trasferiti sia a quelli già in servizio in caso di assegnazione a nuovo e/o diverso ufficio, di rilasciare una dichiarazione su situazioni - anche solo potenziali - di conflitto d'interesse o cause di impedimento; ***i dipendenti e/o collaboratori di Carbosulcis, inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno, si impegnano a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'esclusione di situazioni di conflitto d'interessi.***

Al R.P.C.T. è altresì affidata la vigilanza sull'assolvimento degli introdotti obblighi di comunicazione nonché sulla verifica sul contenuto delle dichiarazioni.

Con riferimento al sistema sanzionatorio, il Codice Etico prevede apposite sanzioni in caso di violazioni al Capo V "Disposizioni sanzionatorie".

In caso di violazioni del PTPC si applica il sistema sanzionatorio previsto dal Modello 231 e dal Codice Etico della Società in quanto compatibili. Tale sistema consente di poter sanzionare sia il personale di Carbosulcis, che i collaboratori esterni e a tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, prevedendo per i dipendenti sanzioni di carattere disciplinare, e per i collaboratori esterni e i fornitori sanzioni di carattere contrattuale/negoziale.

Il RPCT collabora con la funzione preposta (Risorse Umane ed organizzazione) all'individuazione della sanzione disciplinare più adeguata rispetto alla violazione del PTPC e/o del Codice Etico eventualmente accertata.

7.3 Tutela del dipendente che segnala illeciti - Whistleblowing

Quadro normativo

Carbosulcis ha da tempo implementato su base volontaria misure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (cd. "whistleblower"), conformemente alle previsioni della Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 e alle Linee Guida per la tutela del dipendente della RAS, degli organismi del Sistema

⁴ "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici."

Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, che segnala illeciti, di cui alla Delibera Giunta Regionale RAS n. 30/15 del 16 giugno 2015.

Nel contesto sopra descritto è successivamente intervenuta la Legge 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che ha esteso l’istituto del Whistleblowing previsto originariamente per i soli dipendenti pubblici dall’art. 54-bis D. Lgs. 165/2001 ed oggi operante anche in favore dei dipendenti di società ed enti in controllo pubblico.

A mente dell’art. 1 comma 5 della citata legge 179/2017 l’ANAC interverrà con proprie linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. In attesa dell’adozione delle predette linee guida, Carbosulcis nel disciplinare la procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni si ispira alle *best practice* in materia.

La tutela del segnalante

In tal quadro tutti i destinatari del presente documento (personale, collaboratori, fornitori) qualora segnalino – al RPCT ovvero all’ANAC ovvero all’Autorità Giudiziaria Ordinaria o Contabile - condotte illecite (e ogni violazione del presente Piano e del Codice Etico) di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990, e l’identità del segnalante non potrà essere rivelata nemmeno nell’eventuale successivo procedimento disciplinare in cui sia coinvolto l’incolpato, salvo che la contestazione non sia basata in tutto o in parte sulla segnalazione stessa e che il segnalante dia il proprio consenso.

La tutela del segnalante cessa se viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La segnalazione non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge penale.

Non sono oggetto di protezione della disciplina le segnalazioni anonime, le quali verranno comunque prese in considerazione, se circostanziate, per eventuali indagini interne e per l’adozione delle opportune misure.

Contenuto della segnalazione, modalità di inoltro e istruttoria

Le segnalazioni possono essere presentate verbalmente al RPCT (che provvederà a redigere apposito verbale adottando le opportune misure di riservatezza), a mezzo posta destinata al RPCT con la dicitura “RISERVATA PERSONALE”, ed anche (canale suggerito) mediante posta

elettronica all'indirizzo whistleblowing@carbosulcis.eu, in gestione esclusiva al RPCT, che ne seguirà la relativa istruttoria.

Le modalità di inoltro delle segnalazioni sono adeguatamente pubblicizzate mediante affissione di apposito avviso sulla bacheca aziendale e sono inoltre pubblicizzate mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Società, unitamente a format di segnalazione.

La segnalazione dovrà contenere quantomeno i seguenti elementi:

- indicazione del fatto e/o del comportamento anche omissivo segnalato;
- indicazione del nominativo di colui/coloro che presumibilmente hanno posto in essere il fatto oggetto della segnalazione;
- descrizione del comportamento illecito;
- nei casi in cui sia possibile, l'indicazione del probabile ammontare del danno economico subito.

Le segnalazioni relative a condotte illecite (o a violazione del presente Piano e del Codice Etico) che abbiano come destinatario il RPCT saranno gestite da quest'ultimo, eventualmente in collaborazione con risorse della funzione "Energia" nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante.

Al termine dell'istruttoria, il RPCT se ravvisi elementi di non manifesta infondatezza, informerà l'AU per opportuna conoscenza ed eventualmente il dirigente/responsabile della funzione coinvolta, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori.

L'istruttoria non potrà durare più di sessanta giorni, salvo proroghe giustificate sulla base di ragioni oggettive.

L'AU e le funzioni aziendali eventualmente coinvolte informeranno il RPCT dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza adottati a seguito dell'inoltro della segnalazione da parte del Responsabile.

A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono soggetti agli obblighi di riservatezza.

Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Piano comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

Rapporti con la tutela del segnalante ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Il segnalante è altresì tutelato in caso di segnalazioni indirizzate al RPCT ma rilevanti ai fini del sistema di controllo ex D. Lgs. 231/2001: in questo caso il RPCT, nel rispetto della riservatezza del segnalante, dovrà tempestivamente trasmettere tali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, per consentire all'OdV di effettuare le valutazioni di competenza.

La tutela del segnalante è garantita, per le segnalazioni rilevanti ai fini del sistema di controllo ex D. Lgs. 231/2001, dall'art. 2 Legge n. 179/2017.

Annualmente nella relazione del RPCT è data evidenza del numero e della tipologia di segnalazioni ricevute nel corso dell'anno.

7.4 Rotazione Ordinaria e misure alternative

La Rotazione c.d. "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta quale misura di prevenzione della corruzione dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b). Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti come Carbosulcis, l'Assessorato Industria promuove l'adozione di misure di rotazione come indicato nelle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017.

Si tratta di una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un Dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi Soggetti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. In tale direzione va anche l'esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future.

Per quanto concerne l'individuazione specifica di quali siano i dipendenti interessati dalla misura, la lettura sistematica delle disposizioni normative, (co. 4, lett. e), e co. 5, lett. b) dell'art. 1 della l. 190/2012), tenuto anche conto della finalità sostanziale della misura e dello scopo della norma e, peraltro, in continuità con le indicazioni già fornite dall'Autorità, inducono a ritenere che l'ambito soggettivo sia riferito a tutti i Dipendenti.

La rotazione "ordinaria" è una tra le diverse misure di cui Carbosulcis dispone in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso a tale rotazione deve, infatti, essere considerato in una **logica di necessaria complementarietà** con le altre misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul **piano organizzativo**.

In particolare occorre considerare che detta misura deve essere **impiegata correttamente** in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione **senza determinare inefficienze e malfunzionamenti**.

Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una **Riqualificazione Professionale**.

La Società ha attuato un'estesa Rotazione funzionale dei dirigenti/responsabili di funzione nel novembre 2015, per segnare una discontinuità con le passate gestioni, rappresentata per ultimo nell'assetto di cui all'Organigramma di ottobre 2018.

La Rotazione dev'essere tuttavia correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate da ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la Rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'Azione amministrativa.

Non potendo procedere ad una rotazione funzionale periodica ordinaria, Carbosulcis è comunque tenuta a operare scelte organizzative puntuali, ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. A titolo esemplificativo e non esaustivo citiamo:

- ✓ **Rotazione Funzionale all'interno dello stesso ufficio**, mediante la modifica di compiti e responsabilità, con una diversa ripartizione delle pratiche secondo un criterio di causalità; ossia con un'organizzazione del lavoro basata su una modifica dei compiti e delle responsabilità affidati ai Dipendenti. Ciò avviene, ad esempio, facendo ruotare i responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie, ovvero applicando la rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne;
- ✓ **Rotazione Funzionale tra diversi uffici**, con la durata di permanenza nell'ufficio definita da criteri di ragionevolezza nell'ordine dei 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative;
- ✓ **Rotazione Funzionale o Territoriale nell'ambito del Sistema delle Partecipate RAS;**
- ✓ **collaborazione tra diversi ambiti** con riferimento ad atti ad elevato rischio - lavoro in team che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli incarichi;
- ✓ **doppia sottoscrizione** degli atti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale;
- ✓ nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, possono essere preferiti meccanismi di **condivisione delle fasi procedurali**. Ad esempio il funzionario istruttore può essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;
- ✓ misure di **Trasparenza Interna**, ovvero Modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra i Collaboratori, evitando così l'isolamento di certe mansioni; la circolarità delle informazioni aumenta infatti la condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività, e conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare eventualmente diverso personale.

- ✓ *misure di **Trasparenza Esterna** – anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione;*
- ✓ ***articolazione dei compiti e delle competenze** per evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l'amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. Pertanto nelle aree a rischio le varie fasi procedurali possono essere affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal Dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale;*
- ✓ *l'articolazione delle competenze, ovvero **Segregazione delle Funzioni** per*
 - a) *svolgimento di Istruttorie & Accertamenti;*
 - b) *adozione di Decisioni;*
 - c) *Attuazione delle decisioni prese;*
 - d) *effettuazione delle Verifiche.*

Pertanto, al fine non sottrarre competenze professionali specialistiche ad Uffici ai quali sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico, ed anche in vista della dismissione dell'attività mineraria e la progressiva diminuzione del personale, Carbosulcis adotta con riferimento alle aree e ai processi a più alto rischio corruttivo misure alternative alla rotazione del personale dirigente e dei responsabili di funzione, distinguendo per quanto possibile, all'interno di ciascun processo le competenze fra i soggetti coinvolti. Per un maggior livello di dettaglio, si rimanda alle procedure citate nei paragrafi precedenti per il dettaglio della ripartizione delle funzioni all'interno dei processi a più elevato rischio corruttivo.

7.5 Rotazione Straordinaria

L'istituto della Rotazione c.d. *Straordinaria* è misura di prevenzione della corruzione; l'Istituto è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. *l-quater*) d.lgs. n. 165/2001, come **misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi**. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*». Tale misura, c.d. rotazione straordinaria, solo nominalmente può associarsi all'istituto generale della Rotazione.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, ANAC ha riscontrato numerose **criticità nell'applicazione** dell'istituto della rotazione straordinaria. È risultato, infatti che spesso le amministrazioni, avuta formale notizia di procedimenti penali di natura corruttiva, non sempre procedono alla rotazione assegnando il dipendente ad altro ufficio o servizio. In casi frequenti, la misura è stata attivata solo successivamente all'impulso dell'Autorità.

Tali criticità sono dovute, da un lato, a lacune nel testo normativo che manca di chiarire sia il momento del procedimento penale in cui l'amministrazione deve valutare se applicare la misura, sia l'identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura. Dall'altro, a motivi organizzativi, come, ad esempio, la mancata comunicazione dell'avvio del

procedimento penale da parte del dipendente interessato o la dimensione organizzativa e l'esiguo numero di dirigenti, ove la misura della rotazione straordinaria debba applicarsi a tali soggetti.

Con l'obiettivo di fornire chiarimenti sui profili critici sopra rappresentati, ANAC ha adottato la delibera 215/2019, recante «*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*».

Per una valutazione preliminare delle tematiche sopra rappresentate si ritiene opportuno richiamare l'analisi di alcune norme con l'intento di valutare le conseguenze previste dall'ordinamento sull'accesso o sulla permanenza in determinati uffici di dipendenti Carbosulcis in caso di procedimento penale. Le norme prese in considerazione indicano i reati in presenza dei quali derivano conseguenze sugli incarichi e sul rapporto di lavoro; tale analisi consente di estrapolare elementi utili per interpretare in modo coerente con lo scopo della norma l'istituto della rotazione straordinaria, specie con riferimento alle due problematiche sopra evidenziate che riguardano:

- a) il momento del procedimento penale in cui deve essere effettuata la valutazione della condotta del dipendente da parte dell'amministrazione, obbligatoria ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria;
- b) i reati presupposto che l'amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di ricorrere o meno alla misura della rotazione straordinaria.

In questa direzione in primo luogo va ricordata la legge n. 97 del 2001, «*Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle PA*».

In particolare, l'articolo 3, comma 1, della richiamata Legge stabilisce che «*quando nei confronti di un dipendente di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza*».

Tale norma ha introdotto per tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato - non solo i Dirigenti - l'istituto del trasferimento ad ufficio diverso da quello in cui prestava servizio per il dipendente rinviato a giudizio per i delitti richiamati. Si tratta di una serie di reati molto più ristretta rispetto all'intera gamma di reati previsti dal Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice Penale.

«*Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza*» (art. 3, comma 2).

Il trasferimento perde efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, “*e in ogni caso, decorsi cinque anni*” dalla sua adozione (art. 3, comma 3). Ma l’amministrazione, “*in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all’ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest’ultimo*”, “*può non dare corso al rientro*” (art. 3, comma 4).

Per una compiuta analisi dei Profili che attengono alla Rotazione straordinaria si rinvia alla Delibera ANAC 215/2019, che si intende qui integralmente richiamata.

7.6 Svolgimento Attività Successiva Cessazione Lavoro – Pantouflage

Il combinato dell'art. 53, co. 16 ter del D.lgs. 165/2001, e artt. 2 e 21 del D.lgs. 39/2013 impedisce - con periodo di raffreddamento di 3 anni - conferimenti di Incarichi a favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego laddove abbiano esercitato, per conto di Carbosulcis o di una qualsiasi PP.AA., inerenti poteri autoritativi o negoziali.

Di seguito vengono esaminate in maggior dettaglio le 2 casistiche che si possono presentare a Carbosulcis..

a) Assunzioni o conferimenti di incarichi in favore di soggetti cessati da rapporto di impiego con Carbosulcis

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, prevede che *al momento del conferimento degli incarichi di amministratore e degli incarichi dirigenziali all'interno di enti di diritto privato in controllo pubblico debba accertarsi che il soggetto individuato non versi in una di quelle situazioni individuate dalla norma come casi di inconferibilità o incompatibilità*, pena la nullità dell’atto di conferimento e la responsabilità dei componenti dell’organo deliberante che per le conseguenze economiche dell’atto stesso.

Per “**Inconferibilità**”, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 39/2013, deve intendersi la “*preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi*” ad un soggetto che versi in una determinata situazione. Ciò comporta che, nel caso ci si trovi in presenza di uno o più casi di inconferibilità, l’incarico non possa essere affidato.

Per “**Incompatibilità**”, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 39/2013, deve intendersi “*l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico*”.

Le cause di Incompatibilità ed Inconferibilità variano a seconda della tipologia dell’incarico che si intende conferire e a seconda del tipo di ente presso cui tale incarico dovrebbe essere svolto - sia esso, ad esempio, un ente pubblico, un ente territoriale o un ente privato in controllo pubblico. A tal fine Carbosulcis adotta tutte le misure necessarie ad assicurare che:

- ✓ al momento della cessazione dal Servizio o dall’Incarico, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma, sia sottoscritta una Dichiarazione con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;

- ✓ siano inserite espressamente le cause di inconfiribilità & incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;
- ✓ sia effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza un'attività di vigilanza, sulla base di segnalazioni, che includa anche eventuali precedenti penali.

All'atto del conferimento dell'incarico di AU e di Dirigente, il soggetto chiamato a ricoprire l'incarico è tenuto a dichiarare l'insussistenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013. A tal fine è previsto, per il caso di procedura per la selezione di una risorsa chiamata a ricoprire il ruolo di Dirigente, che sia adeguatamente pubblicizzata la necessaria insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico.

La verifica sull'inconfiribilità dell'incarico di AU è svolta dalla RAS.

Con periodicità annuale l'AU ed i Dirigenti sono chiamati a dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013.

b) Assunzioni o Conferimenti di incarichi in favore di soggetti cessati dal Rapporto di Impiego Pubblico

L' art. 53, co. 16 - ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001 prevede che “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

La norma in esame ha lo scopo di prevenire il rischio che si verifichino malfunzionamenti e veri e propri episodi corruttivi dovuti all'interesse del dipendente pubblico di procacciarsi un nuovo e migliore impiego successivamente alla cessazione del rapporto lavorativo con la Pubblica Amministrazione. Si intende, dunque, evitare che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa sfruttare la propria posizione ed il proprio potere all'interno dell'amministrazione per garantirsi un lavoro presso uno dei soggetti privati con cui entra in contatto.

Se inizialmente la norma in esame risultava applicabile esclusivamente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 39/2013, l'ambito applicativo della disposizione in esame è stato esteso a nuove categorie di soggetti. L'art. 21 del citato decreto, infatti, prevede che “*ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto*

legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”.

Deve considerarsi, tuttavia, che ai fini dell'applicabilità del divieto in esame non è sufficiente rientrare nel novero dei dipendenti pubblici o dei soggetti che ricoprono uno degli incarichi previsti dal D. Lgs. 39/2013. Risultano, infatti, destinatari dello stesso soltanto coloro che si siano trovati, in ragione del ruolo ricoperto all'interno della pubblica amministrazione, ad esercitare *poteri autoritativi o negoziali* nei confronti di soggetti privati.

Per poteri autoritativi, deve intendersi quell'insieme di poteri riconosciuti alla Pubblica Amministrazione e caratterizzati dall'imperatività, in quanto incidono unilateralmente sulla sfera giuridica dei destinatari. Il concetto di poteri negoziali, invece, fa riferimento alla previsione di cui all'art. 1, comma 1-bis della L. 241/1990, in base alla quale *“la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”*. Nell'interpretazione fornita dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, Dott. Raffaele Cantone, in un parere del 4 gennaio 2015, tale disposizione *“consolida la valorizzazione dell'attività di diritto privato della stessa (pur legata al perseguimento del pubblico interesse), riconoscendo in capo alla PA una piena capacità contrattuale, comprensiva anche del potere di ricorrere a contratti che non appartengono ai tipi disciplinati dalla legge”*, riconoscendo, dunque, alla Pubblica Amministrazione *“la facoltà di curare l'interesse pubblico instaurando rapporti di carattere privatistico con i soggetti interessati, su un piano di parità, in alternativa all'utilizzo dello strumento procedimentale e del provvedimento unilaterale, mediante atti a contenuto negoziale”*.

Alla luce di tale interpretazione, quindi, deve concludersi che tra i dipendenti dotati di poteri autoritativi e negoziali, cui fa riferimento l'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, debbano essere inclusi solamente coloro che abbiano esercitato concretamente ed effettivamente per conto della PA o degli enti di diritto privato in controllo pubblico, i poteri sopra descritti, ovvero, coloro i quali emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e/o perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario che, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, in combinata lettura con l'art. 21 de D. Lgs. 39/2013, le società in controllo pubblico, e quindi Carbosulcis S.p.A., adottino una duplice tipologia di misure preventive. Tali enti, infatti, collocandosi di fatto in una posizione intermedia tra pubblico e privato e trovandosi, a seconda dei casi, sia ad esercitare quei poteri autoritativi e negoziali tipici dell'azione amministrativa sia ad esserne destinatari, devono, da un lato, prevenire il rischio di assumere ex dipendenti

dell'amministrazione controllante, dall'altro, evitare di concludere contratti di interesse pubblico con soggetti privati che abbiano assunto soggetti che abbiano precedentemente rivestito gli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013 presso la società in controllo pubblico, esercitando in nome e per conto della stessa poteri autoritativi o negoziali.

Per quanto riguarda la prevenzione del rischio di assunzione di ex dipendenti pubblici, ai sensi delle *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* adottate dall’ANAC con la determinazione dell’8 novembre 2017, n. 1134, le società in controllo pubblico devono adottare *“le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse”*. Tali società devono, in particolare, assumere *“iniziative volte a garantire che: a) nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni”*.

A tal fine, in caso di selezione di nuovi dipendenti dovrà, essere adeguatamente pubblicizzata la causa ostativa costituita dall’art. 53 comma 16-ter D.lgs. 165/2001 - cd. *Pantouflage* - relativa all’assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti delle società stesse.

All’atto dell’assunzione i neo-dipendenti rendono in ogni caso la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa.

Il RPCT è chiamato a vigilare annualmente sull’adempimento di tali obblighi dichiarativi, fornendo inoltre moduli in cui l’interessato debba elencare tutte le cariche attualmente ricoperte e quelle ricoperte nel periodo di raffreddamento, al fine di una migliore verifica delle cause ostative sopra descritte.

In ogni caso sarà tenuto ad effettuare le dovute verifiche sulla base di segnalazioni da parte di soggetti interni ed esterni.

8. Trasparenza & Aggiornamenti

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l’attività delle amministrazioni e delle società in controllo pubblico per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede che le Misure per la Trasparenza siano parte integrante del presente Piano e siano esplicitate nella presente sezione; la trasparenza, infatti, costituisce uno dei presidi obbligatori considerati più importanti ed efficaci contro i rischi corruttivi, come previsto sia dalla Legge 190 che dal PNA.

Alla luce dell'entrata in vigore del Decreto FOIA, è necessario distinguere da un lato gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Trasparenza cui sono tenute le società in controllo pubblico (art. 5 comma 1 Decreto Trasparenza), dall'altro la facoltà di chiunque di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dalle società in controllo pubblico ulteriori rispetto a quelli per cui è prevista dalla legge la pubblicazione obbligatoria (art. 5 comma 2 Decreto Trasparenza).

Con riferimento ai dati e ai documenti per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria, e in conformità a quanto previsto dall'art. 10 Decreto Trasparenza, nella seguente sezione del Piano sono individuati *“i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati”*.

Il procedimento di pubblicazione è inoltre contenuto nel [Regolamento Gestione flussi dati per la trasparenza e l'anticorruzione](#), cui è allegata uno Scadenziario degli obblighi di pubblicazione - denominata *“Allegato 1 – Scadenziario”* – costruito in modo conforme all'Allegato 1 Delibera ANAC n. 1134/2017. L'Allegato 1 costituisce parte integrante della presente sezione “Trasparenza” e del presente Piano ed è pubblicato all'interno della sezione *“Società Trasparente”* del sito web istituzionale della Società.

L'Allegato 1 identifica, inoltre, i riferimenti normativi che costituiscono la fonte degli obblighi di pubblicazione, individua per ciascuno di essi i soggetti responsabili della comunicazione dei dati e le relative tempistiche di pubblicazione. Tale allegato è conforme alla struttura della sezione “Società trasparente” del sito internet istituzionale della Società, e consente l'alberatura dell'allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1134/2017.

L'allegato 1 (*Società Trasparente*) al presente Piano è soggetto a revisioni in funzione di aggiornamenti legislativi-regolatori e/o variazioni nell'organizzazione aziendale: tali revisioni potranno essere adottate anche separatamente rispetto all'aggiornamento annuale del Piano.

I responsabili della selezione dei dati sono i Dirigenti (Direttore Tecnico), ed i Responsabili di tutte le funzioni aziendali e degli Uffici.

I predetti responsabili devono trasmettere i dati contenuti all'interno dell'allegato 1 *“Società Trasparente”*, nelle tempistiche indicate nel Regolamento, esclusivamente per via telematica, utilizzando modelli standardizzati, all'indirizzo di posta elettronica trasparenza.anticorruzione@carbosulcis.eu, in utilizzo alla funzione *“Energia”*, che è investita del compito di pubblicare tali dati all'interno della sezione *“Società Trasparente”* del sito web

istituzionale della Società (con eccezione dei dati relativi alla sottosezione “Bandi di gara e contratti” che vengono pubblicati direttamente dall’ufficio “Approvvigionamenti”) e di vigilare sulla tempestiva trasmissione dei dati da parte dei soggetti responsabili della selezione del dato.

Il RPCT è chiamato a vigilare sulla corretta pubblicazione dei dati, e, in difetto, a segnalare ex art. 43 co. 5 Decreto Trasparenza all’Amministratore Unico e alla funzione aziendale competente per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari (tra quelle previste dal CCNL) la mancata comunicazione o la mancata pubblicazione dei dati da parte delle funzioni aziendali preposte alla selezione/pubblicazione del dato.

La mancata tempestiva trasmissione dei dati può inoltre essere valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato.

L’Amministratore con [Determina°12 del 30 ottobre 2019](#) attribuisce la responsabilità dell’attestazione annuale dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi delle Linee Guida ANAC al Collegio Sindacale, che la effettuerà con le modalità e le tempistiche individuate dall’ANAC. Tali Attestazioni sono pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» entro il 30 aprile di ogni anno.

Le pubblicazioni nella sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale di Carbosulcis deve avvenire nel rispetto dei criteri generali (descritti all’interno della Delibera ANAC n. 1310/2016, che al riguardo rimanda all’allegato 2 alla Delibera CIVIT n. 50/2013) di seguito evidenziati:

a) Completezza:

la pubblicazione deve essere esatta e accurata. In particolare:

- l'esattezza fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere;
- l'accuratezza concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.

b) Protezione Dati

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” ha individuato la trasparenza tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e ha conferito una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, successivamente modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi.

Come previsto dall'art. 1 di tale Decreto, la trasparenza è da intendersi quale accessibilità totale dei documenti, dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa, finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul corretto esercizio delle funzioni istituzionali e sull'uso delle risorse pubbliche. La medesima garantisce, altresì, i diritti individuali e collettivi e concorre ad attuare il principio democratico e i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento.

L'art. 2 bis ha esteso la normativa in materia di trasparenza, già prevista per le pubbliche amministrazioni, a soggetti differenti, quali gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le associazioni, le fondazioni, gli enti di diritto privato e, in particolare, le società a partecipazione pubblica. Per quanto concerne tali ultimi soggetti, si evidenzia che le società in controllo pubblico sono sottoposte *in toto* agli obblighi di pubblicazione, da riferirsi sia all'organizzazione sia alle attività di pubblico interesse svolte, laddove, invece, le società a partecipazione pubblica non maggioritaria adempiono gli obblighi medesimi limitatamente ai dati e alle informazioni inerenti alle attività di pubblico interesse esercitate.

Gli artt. 3 e 5 riconoscono a chiunque il diritto di accedere ai documenti, ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti alle stesse equiparati, anche se non oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso Decreto.

L'art. 5, inoltre, ha disciplinato la procedura di accesso, dalla presentazione della relativa istanza fino all'eventuale esperimento, in caso di accesso civico generalizzato, dei rimedi impugnatori avverso la decisione dell'amministrazione o del soggetto equiparato ovvero avverso la decisione di riesame del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'art. 5 bis, a sua volta, ha introdotto i casi di diniego dell'istanza di accesso, suddivisi in eccezioni di tipo assoluto ed eccezioni di tipo relativo.

L'art. 10, comma 1, invece, stabilisce che ogni amministrazione o soggetto equiparato deve indicare, in un'apposita sezione del Piano Triennale, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, dati e delle informazioni.

Gli artt. 8, 9, 9 bis e 10 specificano, a loro volta, che la pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni deve avvenire attraverso l'utilizzo, nel proprio sito istituzionale, di un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Il presente Piano definisce le misure volte al rispetto della normativa in materia di trasparenza e all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, con particolare riferimento a quelle concernenti la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Specifica, inoltre, i tempi d'attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle misure adottate.

Si sottolinea che, come previsto dall'ANAC all'interno delle proprie Linee Guida, l'estensione dell'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni in tema di trasparenza ha come naturale conseguenza – considerate le peculiarità organizzative, il tipo di attività e il regime privatistico dei diversi organismi soggetti alla normativa – la necessità di prevedere alcuni adattamenti e limitazioni agli adempimenti degli obblighi posti a carico dei soggetti privati in controllo pubblico.

Ciò anche al fine di contemperare l'obiettivo della più ampia pubblicazione dei dati con le eventuali esigenze relative alla natura privatistica e alle attività svolte in regime concorrenziale.

Sulla base di quanto disposto dalle *Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*, adottate dal Garante della Privacy con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014: *“i principi e la disciplina di protezione dei dati personali – come peraltro previsto anche dagli artt. 1, comma 2, e 4 del D. Lgs. n. 33/2013 – devono essere rispettati anche nell’attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza”*.

Infatti, la “diffusione” di dati personali – ossia *“il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”* (art. 4, comma 1, lett. m) – da parte dei “soggetti pubblici” è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3).

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo (artt. 4, comma 1, lett. m, 19, comma 3 e 22, comma 11, del Codice).

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Garante della Privacy, inoltre, *“laddove l’amministrazione riscontri l’esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell’atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni”*.

Con riferimento al DPO, Carbosulcis, ha optato per un soggetto esterno alla Società che pertanto non coincide con il RPCT in quanto la sovrapposizione dei due ruoli può rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al DPO che al RPCT.

Ciò premesso, il DPO, in alcune occasioni, ad esempio nel caso della ricezione delle istanze di accesso civico generalizzato, costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT a cui viene chiesto un supporto di carattere generale⁵.

⁵ Nel caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del DPO nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il DPO sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame (sul punto cfr. delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018.)

c) Aggiornamento:

per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento. Si precisa che con il termine "aggiornamento" non si intende necessariamente la modifica del dato o dell'informazione, ma anche il semplice controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, a tutela degli interessi individuali coinvolti.

All'interno della Delibera ANAC n. 1310/2016 sono individuate quattro diverse frequenze di aggiornamento:

- Aggiornamento "annuale" per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale.
- Aggiornamento "semestrale" per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici.
- Aggiornamento "trimestrale" per i dati soggetti a frequenti cambiamenti.
- Aggiornamento "tempestivo" per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

d) Durata della pubblicazione:

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, andranno pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (art.8, comma 3 D. Lgs. n.33/2013), salvo espressa disposizione contraria di legge o difformi indicazioni da parte dell'ANAC ai sensi dell'art. 8 comma 3 bis Decreto Trasparenza.

Allo scadere del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati per cui è prevista l'obbligatoria pubblicazione da parte della legge sono comunque accessibili ai sensi dell'art. 5 comma 2 Decreto Trasparenza, al pari di ogni altro documento, dato ed informazione detenuta dall'Amministrazione.

e) Dati aperti e riutilizzo

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere resi disponibili in formato di tipo aperto e riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art.7 D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, ed inoltre deve essere garantita la correttezza, l'integrità, la facile accessibilità e consultazione delle informazioni pubblicate nel sito web.

Sono dunque esclusi i formati proprietari.

Come specificato all'interno della Delibera ANAC n. 1310/2016 è possibile utilizzare sia software Open Source (es. Open office), sia formati aperti (es. RTF per i documenti di testo e CSV per i fogli di calcolo).

Per quanto concerne il PDF è possibile l'impiego del formato PDF/A, i cui dati sono elaborabili a differenza del PDF in formato immagine, con scansione digitale di documenti cartacei, che non assicura informazioni elaborabili.

La verifica dell'accessibilità dei dati è onere del RPCT.

Nel corso del 2017 è emersa la necessità di completare il processo di informatizzazione della trasmissione dei dati per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria. In tal quadro la Società intende dotarsi nel corso del 2019 di un applicativo informatico in grado di gestire automaticamente il flusso dei dati sino alla pubblicazione.

- Responsabile dell'attuazione dell'applicativo informatico è **l'ufficio Tecnologie Informatiche**, in coordinamento con il **RPCT**.

Le Linee Guida ANAC contengono al loro interno una nuova mappatura degli obblighi di pubblicazione. La Società intende procedere nel più breve tempo possibile all'aggiornamento del "*Regolamento Gestione flussi dati per la trasparenza e l'anticorruzione*" al fine di allinearne i contenuti alla nuova mappatura degli obblighi di pubblicazione, e consentire quindi l'aggiornamento dei dati contenuti all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale della Società.

- Responsabile dell'Aggiornamento Regolamento sulla Gestione flussi dati per la trasparenza e l'anticorruzione e dell'allegato 1 "Società Trasparente" è il **RPCT**

8.1 Accesso Civico

Le società pubbliche - nei limiti indicati dall'art. 2 bis - sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte.

L'art. 2, co. 1 del D. Lgs.33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, infatti, dispone che "la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2 bis, è garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione dei documenti."

In sintesi, dal momento che la legge impone alla P.A. e ad altri enti che svolgono attività di pubblico interesse, di pubblicare sui propri siti web istituzionali tutta una serie di documenti, dati ed informazioni, nasce in capo a chiunque il diritto di poter accedere ai predetti dati qualora l'ente sul quale grava l'obbligo non vi provveda.

Con le modifiche introdotte al D. Lgs. 33/2013 dal D. Lgs. 97/2016, è la libertà di accedere ai dati e ai documenti a divenire centrale, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), dove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto le eccezioni.

Alla luce dell'impianto normativo sopra descritto, ferme restando le forme di accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo"), l'accesso civico – basato sui principi del c.d. Freedom of Information Act – si distingue in:

(i) **accesso civico generalizzato**: è disciplinato dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 ai sensi del quale "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis."

(ii) **accesso civico semplice**: previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 ("L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.")

Carbosulcis si ispira al "Regolamento diritto di Accessi" che, nonostante non sia formalmente approvato, riassume le procedure seguite da Carbosulcis in tale ambito.

Nello specifico:

- ❖ per **Accesso Civico Generalizzato**: è prevista una istanza che può essere inoltrata agli indirizzi e-mail individuati per ogni ufficio nella sotto-sezione dedicata del sito internet della Società, alternativamente ad uno dei seguenti Destinatari:
 - Ufficio che detiene i dati, le Informazioni o i documenti;
 - alla Segreteria Generale.
- ❖ per **Accesso Civico Semplice**: è prevista una istanza che può essere inoltrata per via telematica al Responsabile della Prevenzione della Corruzione & Trasparenza: Dott. Ing. Andrea Fabrizi.

Il procedimento di Accesso Civico Semplice deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'Istanza; in caso di mancata risposta nel termine predetto, è possibile, in sostituzione, riformulare la richiesta di accesso Civico semplice c/o Segreteria Generale.

Qualora l'Istanza di accesso civico Generalizzato abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti per i quali siano rinvenibili controinteressati, è necessario dare comunicazione agli stessi; ai sensi all'art. 5 comma 5 Decreto Trasparenza, la comunicazione avviene tramite raccomandata A/R o PEC da inviare ai Controinteressati, i quali hanno facoltà di opporsi nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa.

In ogni caso, il procedimento di Accesso Civico Generalizzato si conclude sempre con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'Istanza.

In caso di diniego totale o parziale, o mancata risposta nel termine predetto, è possibile formulare **richiesta di riesame al RPCT**, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni:

La Società, in osservanza delle **Linee guida ANAC n. 1309 del 28.12.2016** recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, ha istituito il "registro degli accessi", che contiene tutte le richieste di accesso pervenute, distinte per numero di protocollo, con l'indicazione dell'oggetto e della specifica sulla tipologia di accesso di cui trattasi, della data del ricevimento dell'istanza e del relativo esito con la data della decisione.

I registri – suddivisi tra accesso semplice e generalizzato – sono pubblicati, oscurando i dati personali, sul sito web istituzionale della Società, nella sezione "società trasparente" e aggiornati semestralmente.

Carbosulcis, in osservanza del Regolamento adottato ha, altresì, istituito il Registro degli accessi; quest'ultimo, pubblicato sul sito istituzionale, ha la finalità di fornire un prospetto delle richieste pervenute e consentire di valutare l'opportunità di implementare ulteriori pubblicazioni nel sito istituzionale, basandosi sulla quantità delle richieste di accesso pervenute in relazione ai medesimi dati o documenti.

Il Registro deve essere aggiornato con cadenza almeno semestrale e compilato per tutte le tipologie di accesso a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Anche qualora non si siano verificati Accessi, ogni Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti dovrà in ogni caso trasmettere il registro riferito alla propria struttura entro il 20 luglio ed il 20 gennaio di ogni anno a RPCT, il quale organizza tutte le domande di accesso che pervengono a Carbosulcis, ed almeno 2 volte all'anno aggiorna su Sito Istituzionale nella *Sezione Società Trasparente* il Registro degli Accessi, ai Sensi della Normativa vigente.

8.2 Flussi informativi & Relazione Annuale

Conformemente alle previsioni delle Linee Guida ANAC sono istituiti appositi flussi informativi che hanno come destinatario il RPCT.

Il RPCT trasmette annualmente (di norma entro metà dicembre di ciascun anno) all'AU e all'OdV la sua Relazione annuale, pubblicata altresì sul sito web istituzionale della Società nella sezione Società Trasparente entro il termine previsto dalla legge (15 dicembre di ciascun anno, salvo proroghe previste dall'ANAC).

La Relazione ha ad oggetto:

- lo stato di implementazione delle misure previste dal Piano;

- le segnalazioni e/o anomalie nel funzionamento del Piano, le problematiche inerenti alle modalità di attuazione delle procedure di controllo, i provvedimenti disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società nell'ambito delle attività a rischio;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- un'informativa sulle eventuali indagini condotte dagli organi inquirenti e/o procedimenti penali aperti nei confronti della Società e/o verso i suoi dipendenti, dirigenti e amministratori;
- lo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

I Dirigenti/responsabili delle funzioni comunicano trimestralmente al RPCT l'eventuale verificarsi di comportamenti corruttivi, lo aggiornano sull'efficacia dei presidi anticorruzione esistenti e sull'attuazione di quelli per cui era prevista l'implementazione, suggeriscono infine l'introduzione di correttivi o di nuove misure volte a minimizzare ulteriormente i rischi corruttivi.

I Dirigenti/responsabili delle funzioni, al verificarsi di circostanze rilevanti per il sistema di controllo ex Legge 190 o in caso di segnalazione da parte dei propri sottoposti, sono tenuti a informare tempestivamente il RPCT.

Il RPCT è inoltre destinatario di segnalazioni tutelate nell'ambito della disciplina sul *Whistleblowing* (si veda *supra* paragrafo 8.3).

L'OdV comunica tempestivamente al RPCT circostanze che possano avere una rilevanza per il sistema di controllo ex Legge 190.

È infine facoltà del RPCT acquisire in ogni caso ed in ogni tempo tutta la documentazione e le informazioni che ritenga necessario per l'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza. È inoltre facoltà del RPCT sentire dipendenti e chiedere di essere sentito nell'ambito delle riunioni dell'OdV.

8.3 Programmazione degli obiettivi ed aggiornamento del Piano

Carbosulcis riconosce l'importanza fondamentale che la trasparenza riveste ai fini della prevenzione della corruzione. e ritiene che il doveroso adempimento degli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 attraverso l'adozione del Piano e degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 sia un'importante occasione da sfruttare per assicurare il continuo miglioramento dell'efficienza della struttura organizzativa e delle modalità impiegate per lo svolgimento delle attività nonché per l'individuazione di possibili innovazioni e aggiornamenti dei sistemi operativi impiegati. A tal proposito Carbosulcis si propone i seguenti obiettivi:

- garantire il corretto e completo adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge a carico delle società in controllo pubblico, in conformità alle interpretazioni e agli orientamenti resi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, valutando analiticamente e proattivamente l'effettiva applicabilità degli stessi alla realtà aziendale;
- promuovere ed incentivare lo sviluppo di rapporti collaborativi tra le diverse unità organizzative, al fine di garantire la continuità dei flussi informativi necessari alla pubblicazione dei dati e l'efficace ed efficiente attuazione di quanto disposto all'interno del Piano;

- favorire e diffondere una cultura aziendale improntata alla valorizzazione della trasparenza attraverso il coinvolgimento di tutto il personale – indipendentemente dal livello di inquadramento in corsi informativi ed in consultazioni volte allo sviluppo e al miglioramento delle misure previste all'interno del Piano.

La Società si prefigge i seguenti ulteriori obiettivi:

- garantire che le modalità di pubblicazione dei dati previsti dalla legge come obbligatori assicurino la piena comprensibilità e fruibilità degli stessi, anche attraverso una chiara ed ordinata configurazione della sezione “Società Trasparente” tale da consentire l'immediata individuazione delle sottosezioni di interesse;
- assicurare il buon funzionamento e l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico previsto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

Al fine di garantire la piena conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza Carbosulcis S.p.A. nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) chiamato a vigilare sul rispetto degli obblighi di legge e a valutare l'effettivo perseguimento degli obiettivi sopra esposti.

Le funzioni di tale Organismo sono disciplinate dall'art. 1, comma 8 bis, della Legge n. 190/2012 e dall'art. 44 del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Alla luce della coincidenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti per l'O.I.V. nel suo complesso e per i singoli componenti, in un'ottica di ottimizzazione dell'impiego delle risorse economiche e professionali a disposizione della Società, le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione sono state attribuite, giusta determina dell'Amministratore Unico, all'Organismo di Vigilanza.

9. Allegati al Piano:

Allegato 1 – Scadenziario Flussi Informativi

Allegato 2 – Obiettivi Strategico-Organizzativi